

**SENATO DELLA REPUBBLICA
BILANCIO (5ª)**

GIOVEDÌ 8 LUGLIO 2010
373ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
indi del Vice Presidente
Massimo GARAVAGLIA

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE REFERENTE

(2228) Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Si passa all'esame dell'emendamento 4.100 del relatore e dei relativi subemendamenti (pubblicato in allegato al resoconto del 5 luglio).

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*), in qualità di relatore, illustra l'emendamento 4.1000 che introduce la cosiddetta "mini-naja" ovvero lo svolgimento di corsi di formazione teorico-pratici per giovani presso le Forze Armate, oltre a trattare i finanziamenti per i festeggiamenti per l'unità d'Italia.

Il senatore MORANDO (*PD*) suggerisce l'espunzione dall'emendamento dei capoversi 4-*quater* e 4-*quinquies*. Entrambe le disposizioni, infatti, presentano profili di dubbia coerenza con la legge di contabilità introducendo, il primo, elementi di rigidità sul versante della spesa e, il secondo, modifiche marginali alla normativa contabile appena riformata. Posto che il sistema delle regole di contabilità hanno sempre avuto un ruolo primario, non ritiene che il decreto-legge sia la sede più consona per un intervento del genere.

Il senatore GIARETTA (*PD*) esprime considerazioni critiche sull'introduzione della mini naja, poiché si tratta di un'iniziativa nuova, il cui costo valutato in circa 20 milioni di euro risulta difficilmente compatibile con la finalità di riduzione della spesa della manovra. Le medesime risorse potrebbero essere utilizzate in modo maggiormente proficuo valorizzando il servizio civile, le iniziative di formazione culturale e il finanziamento dei fondi destinati alla cooperazione e allo sviluppo, secondo gli impegni assunti dall'Italia nell'ultimo vertice G8.

La senatrice CARLONI (*PD*) osserva che l'emendamento 4.1000 rappresenta il sintomo di una scelta ideologica introducendo misure di cui non si avverte la necessità. Nulla viene invece disposto sul versante delle pari opportunità.

La senatrice NEGRI (*PD*) ricorda che il tema della "mini-naja" è stato ampiamente dibattuto nella Commissione Difesa, in un contesto quindi diverso da quello della manovra di finanza pubblica. Ritiene che la disposizione dell'emendamento in discorso, così come formulata, non possa essere condivisa poiché presenta costi eccedenti rispetto all'effettiva utilità dello svolgimento dei periodi formativi da parte dei giovani, ove si consideri che l'attestato di frequenza sarebbe utile solo ai fini dell'adesione alle associazioni d'arma, senza attribuire alcun titolo preferenziale nei concorsi di reclutamento per le Forze Armate.

Il RELATORE dichiara di condividere le considerazioni svolte dal senatore Morando e riformula l'emendamento 4.1000 nell'emendamento 4.1000 (testo 2) (pubblicato in allegato al presente resoconto), eliminando i capoversi 4-*quater* e 4-*quinques*.

Il senatore SAIA (*PdL*) illustra quindi il subemendamento 4.1000/1 volto a favorire i mezzi di pagamento alternativi al denaro liquido.

Il senatore LATRONICO (*PdL*) illustra il subemendamento 4.1000/2, volto a specificare il regime della riduzione delle spese degli enti di ricerca.

Il senatore MORANDO (*PD*) fa rilevare l'impropria formulazione e la dubbia copertura finanziaria di tale subemendamento.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) illustra il subemendamento 4.1000/3 soppressivo delle disposizioni che introducono la "mini-naja", per finalità di contenimento della spesa e poiché essa non attribuirebbe comunque ai giovani alcun credito formativo.

Il RELATORE esprime parere favorevole sul subemendamento 4.1000/1 e parere contrario su tutti i restanti subemendamenti.

Il sottosegretario CASERO esprime parere conforme a quello del presidente relatore.

Posto ai voti, il subemendamento 4.1000/1 viene approvato.

Con successive votazioni sono respinti tutti i restanti subemendamenti riferiti all'emendamento 4.1000.

Posto ai voti, viene quindi approvato l'emendamento 4.1000 (testo 2).

La Commissione conviene di passare all'esame della proposta 7.2000 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta antimeridiana del 7 luglio), nonché dei relativi subemendamenti (pubblicati in allegato al presente resoconto).

Il RELATORE ricorda che l'emendamento 7.1000 era stato già ritirato in quanto assorbito dall'emendamento 7.2000, in materia di stazioni sperimentali, che illustra.

Il senatore Nicola ROSSI (*PD*) rileva come dalla relazione tecnica relativa all'emendamento 7.2000 non emerga una disciplina delle conseguenze finanziarie del caso in cui non venisse emanato nei tempi prescritti il decreto attuativo conseguente alla soppressione degli enti ivi indicati. Ritiene, quindi, più plausibile che il Governo dichiari che non voglia razionalizzare l'INCA.

Il senatore GIARETTA (*PD*) osserva che la soppressione di enti mediante decretazione d'urgenza pone da sempre delicate problematiche.

Si passa all'espressione dei pareri.

Il RELATORE formula parere contrario sui subemendamenti 7.2000/1 e 7.2000/2.

Il sottosegretario CASERO formula parere conforme al relatore.

Posti ai voti, i subemendamenti 7.2000/1 e 7.2000/2 sono respinti.

Con successiva votazione viene quindi accolto l'emendamento 7.2000.

Si passa all'esame della proposta 6.1000 (pubblicato in allegato alla seduta notturna del 29 giugno), nonché dei relativi subemendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 2 luglio).

Il RELATORE illustra una riformulazione dell'emendamento 6.1000 (testo 2) (pubblicata in allegato al resoconto della seduta presente), in materia di esenzioni alle riduzioni di spesa previste per le pubbliche amministrazioni, che tiene conto di alcune osservazioni contenute nella relazione tecnica.

Il senatore MORANDO (*PD*) esprime un giudizio fortemente critico su tale emendamento, pur apprezzando che la riformulazione attenua la portata del comma 21-*bis*. In relazione alle modifiche dell'articolo 6, osserva come non possa essere condivisa la prassi di prevedere riduzioni lineari alle spese delle pubbliche amministrazioni senza associare puntualmente i singoli risparmi di spesa, peraltro in violazione della legge di contabilità pubblica, perché poi ciò apre alla possibilità di prevedere specifiche deroghe prive di copertura, inficiando la possibilità di raggiungere i risparmi complessivi di spesa annunciati. Per quanto concerne specificamente le forniture di sistemi d'arma richiama la necessità del preciso rispetto del principio di annualità del bilancio ed eliminare ogni connessione tra tale tema e le spese connesse allo svolgimento della "mini-naja".

Il senatore Nicola ROSSI (*PD*) fa presente che l'emendamento in discorso rischia di alterare l'impostazione di fondo della manovra, che dovrebbe prevedere per due terzi un intervento sul versante della spesa e per un terzo un incremento delle entrate. Alterare tale proporzione significherebbe favorire il processo in atto di rallentamento della crescita economica.

Il senatore GIARETTA (*PD*) osserva che la previsione di singole deroghe alle riduzioni di spesa risponde ad intenti di tutela corporativa e crea ingiuste discriminazioni tra singole categorie. Quanto alle forniture dei sistemi d'arma (comma 21-*bis*), auspica una precisa motivazione delle ipotesi di differimento.

Il senatore LEGNINI (*PD*) fa presente che il subemendamento a propria firma 6.1000/9 risulta recepito nella nuova formulazione dell'emendamento 6.1000 (testo 2), ragion per cui lo ritira. Sottopone peraltro all'attenzione del presidente relatore il fatto che il capoverso 21 *bis* così come riformulato, in materia di contratti di acquisto dei sistemi d'arma, risulta non chiaro nella formulazione e potrebbe risultare privo di un chiaro contenuto normativo innovativo rispetto alla legislazione vigente. Auspica pertanto un'ulteriore riformulazione dell'emendamento che non preveda più il capoverso 21 *bis*.

Il presidente relatore AZZOLLINI chiarisce che la riformulazione dell'emendamento 6.1000 tiene conto di quanto è stato ampiamente discusso in Commissione, dichiarandosi comunque disponibile ad un miglioramento del testo in occasione dell'esame in Assemblea.

Esprime dunque parere contrario su tutti i subemendamenti, che si intendono evidentemente riferiti al 6.1000 (testo 2).

Il sottosegretario CASERO manifesta un orientamento conforme a quello del Presidente relatore.

Si passa indi alle votazioni.

Con separate votazioni, la Commissione respinge quindi i subemendamenti dal 6.1000/1 al 6.1000/10.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) raccomanda l'approvazione del 6.1000/11, che è un tentativo di contribuire ai risparmi di spesa con riferimento alle attività produttive ad alto contenuto tecnologico. Dopo aver ribadito la posizione del suo Gruppo sui sistemi d'arma, ritiene che il comma 21-*bis* introdotto dall'emendamento 6.1000 (testo 2) rappresenti una sorta di sanatoria nei confronti del Ministero della difesa. Rileva peraltro criticamente che nel medesimo Dicastero sono in corso 71 programmi di investimento nei sistemi d'arma, spesso in contraddizione tra loro.

Preannuncia un voto favorevole anche sul 6.1000/19, che dispone di sopprimere il riferimento all'articolo 8, comma 12, atteso che viene ulteriormente differito il termine entro cui le

pubbliche amministrazioni devono intervenire in materia di stress da lavoro. In tal modo, sembra a suo giudizio che la manovra si trasformi in un provvedimento "milleproroghe".

Posti separatamente ai voti, risultano altresì respinti i subemendamenti dal 6.1000/11 al 6.1000/21, mentre è approvato l'emendamento 6.1000 (testo 2).

Su richiesta del senatore GIARETTA (*PD*), la Commissione passa all'esame dell'emendamento 45.2000 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta antimeridiana di ieri) e dei relativi subemendamenti (pubblicati in allegato al presente resoconto).

In merito all'emendamento 45.2000 il senatore SANNA (*PD*), pur riconoscendo che l'articolo 45 potrebbe essere parzialmente migliorato dall'approvazione della proposta emendativa del Presidente relatore, giudica costituzionalmente inaccettabile istituire quella che definisce una tassa occulta trasferendo eventuali risparmi sulle tariffe elettriche a finalità generali dello Stato, pur lodevoli, senza che vengano rispettati i principi dell'articolo 53 della Costituzione. Con particolare riferimento al comma 3 della proposta emendativa attinente ai certificati verdi, invita il Governo a chiarire se intende o meno esercitare in tempi rapidi la delega per la riforma del settore delle fonti rinnovabili, che costituirebbe un indubbio passo in avanti. Ritiene peraltro che la formulazione dell'emendamento sia alquanto ambigua, poiché non esplicita in che modo ottenere i presunti risparmi derivanti dalle spese del gestore per l'acquisto di certificati verdi. Deplora altresì l'ampliamento indiscriminato del potere amministrativo nella delicata materia della strategia di politica industriale energetica. Reputa invece preferibile indicare a livello legislativo gli obiettivi espliciti di sostegno alle fonti rinnovabili anziché concedere una "delega in bianco" all'Esecutivo. Sottolinea infine la necessità di ampliare l'area del mercato dei certificati verdi e contestualmente ridurre il costo della bolletta elettrica.

Il senatore CABRAS (*PD*) ravvisa una certa confusione nella formulazione dell'articolo 45. Nel dichiararsi convinto della necessità di modificare l'attuale sistema di regolazione dell'incentivo alle fonti rinnovabili, rammenta con rammarico che durante il precedente Governo è stato introdotto l'obbligo del ritiro di tutti i certificati verdi, scaricando i relativi oneri sul costo della bolletta. Ricorda altresì di aver, in quell'occasione, già paventato gli effetti distorsivi di tale scelta su cui interviene nuovamente l'articolo 45. In ordine alla modifica dell'attuale regime, suggerisce il ritorno al mercato dei certificati verdi oppure la sostituzione dell'incentivo alle fonti rinnovabili con il pagamento delle emissioni di anidride carbonica, demandando alle imprese la decisione sull'uso della fonte energetica. L'intervento dello Stato, prosegue, ha infatti distorto ulteriormente il mercato, determinando una penalizzazione per i consumatori, in quanto l'incremento di energia rinnovabile ha gravato sulle bollette. Rileva quindi che l'emendamento 45.2000 agisce impropriamente su tale settore utilizzando per finalità generali dello Stato il risparmio determinato dalle scelte volontarie dei gestori, mentre invece esso dovrebbe essere restituito a coloro dai quali è stato prelevato. Deplora infatti che il meccanismo proposto dall'emendamento del Presidente relatore aumenti surrettiziamente la pressione fiscale.

Il senatore MERCATALI (*PD*), concordando con le considerazioni dei senatori Sanna e Cabras, segnala che in qualsiasi provvedimento di natura economica si registrano reiterati interventi normativi sull'energia, che costituisce un importante fattore di competitività del settore industriale. Su questo versante sono state emanate norme a suo giudizio contraddittorie mentre sarebbe più opportuno un riordino della legislazione nell'ottica di dare maggiori certezze agli investitori.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) dopo essersi pronunciato favorevolmente sul testo originario della proposta, invita a considerare come il testo del Presidente relatore rappresenti una misura di compromesso che prelude senz'altro ad una riforma. Evidenzia peraltro che nel comparto ciò che limita lo sviluppo è l'eccesso di burocrazia.

Il senatore D'ALI' (*PdL*) dà conto del subemendamento 45.2000/7, osservando preliminarmente che la 13^a Commissione aveva condizionato il suo parere favorevole alla soppressione dell'articolo 45 che a suo avviso stravolge alcune condizioni di mercato. Fa presente infatti che il Governo è tenuto, entro dicembre 2010, a recepire le norme comunitarie in tema di incentivi alle fonti rinnovabili; giudica pertanto incongruo l'intervento normativo in esame rispetto all'imminente revisione del comparto. Concorda altresì che i risparmi ottenuti attraverso l'emendamento 45.2000 dovrebbero

beneficiare anzitutto i consumatori. Segnala inoltre la necessità di sopprimere il riferimento al comma 149 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 in quanto esso limita la portata della proposta emendativa del Presidente relatore.

La senatrice POLI BORTONE (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*) ritiene a sua volta che l'introduzione dell'articolo 45 sia per certi versi impropria, anche tenendo conto dell'azione compiuta dagli enti locali sul piano dell'energia. Chiede altresì chiarimenti circa l'ambito di applicazione dell'emendamento 45.2000, tenuto conto che nella relazione tecnica si stimano circa 30 convenzioni in fase istruttoria. Domanda in particolare se la disposizione si riferisca esclusivamente a tali soggetti, rilevando come siffatta ipotesi sembrerebbe un intervento di favore per limitate categorie.

Il presidente relatore AZZOLLINI precisa che i primi due commi dell'emendamento 45.2000 riguardano le convenzioni CIP6/92, mentre il terzo comma attiene ai certificati verdi. Risponde quindi alla senatrice Poli Bortone evidenziando che le stime fatte dalla relazione tecnica concernono le convenzioni finora esistenti.

Dopo un intervento del senatore CABRAS (*PD*) in ordine al carattere volontario della risoluzione anticipata delle convenzioni CIP6/2, il presidente relatore AZZOLLINI chiarisce che la norma non è affatto circoscritta solo a 30 soggetti, i quali sono stati invece i primi ad adempiere alle prescrizioni normative. Nega dunque l'intento volto a favorire solo alcuni soggetti in quanto la legge non lascia alcun ambito di discrezionalità nelle modalità di attuazione.

Il senatore MORANDO (*PD*) ritiene che l'emendamento 45.2000 ponga seri problemi di finanza pubblica nonché sull'imputabilità delle risorse in bilancio. Osserva infatti che la relazione tecnica qualifica come risparmio ciò che in termini di contabilità pubblica non può essere definito tale, anzitutto sul piano logico-matematico, poiché si stimano delle somme senza conoscere i fattori da cui esse sono ottenute. Sottolinea peraltro che i risparmi ottenibili potrebbero essere addirittura nulli, in quanto essi dipendono dalla volontarietà nella risoluzione delle predette convenzioni. Stigmatizza inoltre che gli eventuali risparmi, ammesso che vi dovessero scaturire, sono utilizzati per operazioni di cui non si conosce la fondatezza. Precisa poi che le somme ottenute andranno collocate nel bilancio dello Stato esclusivamente in termini di pressione fiscale e dunque rappresenterebbero una nuova tassa sui contribuenti italiani. Invoca dunque un'assunzione di responsabilità da parte del Governo e della maggioranza, atteso che vengono di fatto smentiti i continui annunci sull'assenza di nuove tasse, dato che la manovra aumenta la pressione fiscale. Avanza pertanto una proposta onde ridurre il danno prodotto dai primi due commi dell'emendamento 45.2000, sempre nell'ipotesi che si possano ottenere delle risorse da incorporare nel bilancio dello Stato. Suggerisce quindi di destinare i fondi al rifinanziamento delle detrazioni fiscali per gli investimenti nelle misure di risparmio energetico, onde mantenere le risorse nello stesso ambito dal quale sono prelevate. Si tratterebbe comunque di un mero aggiustamento che non modifica la sostanza delle critiche e che comunque richiederebbe diverse modalità per reperire stanziamenti a favore dell'università. In tal caso, evidenzia che le eventuali detrazioni andrebbero coperte in maniera differente.

Il presidente relatore AZZOLLINI riconosce che l'ammontare dei risparmi è alquanto variabile. Stante l'aleatorietà delle entrate, ritiene tuttavia che la presunta natura tributaria del prelievo potrà essere valutata solo *ex post*. Invita comunque a considerare positivamente la finalità cui sono dirette le risorse, rivolte alla ricerca e all'università.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) illustra il subemendamento 45.2000/4, precisando preliminarmente che il suo Gruppo, attraverso alcuni emendamenti all'articolo 45, aveva riproposto l'obbligatorietà dei certificati verdi. Ciò premesso, propone di finalizzare gli eventuali risparmi ottenuti attraverso l'emendamento 45.2000 alla ricerca applicata, che può evidentemente riguardare anche il settore delle energie rinnovabili e del risparmio energetico. Afferma altresì l'esigenza di sopprimere il riferimento all'approvazione della riforma organica del settore universitario che introduce un criterio indubbiamente riduttivo.

Conclusa l'illustrazione delle proposte emendative, in sede di espressione dei pareri il presidente relatore AZZOLLINI si dichiara contrario a tutti i subemendamenti all'emendamento 45.2000, ad eccezione della prima parte del 45.2000/4, relativa alla finalizzazione dei risparmi in favore della

ricerca applicata, su cui manifesta un parere favorevole. Si rimette invece al Governo sul 45.2000/7.

Il sottosegretario CASERO esprime un orientamento contrario su tutti i subemendamenti presentati, incluso il 45.2000/4, ritenendo limitante introdurre un vincolo di destinazione dei fondi destinati al Dicastero dell'istruzione. Si rimette invece alla Commissione sul subemendamento 45.2000/7.

Il presidente relatore AZZOLLINI, rivedendo il proprio parere alla luce delle osservazioni del rappresentante del Governo, esprime un orientamento contrario anche sul 45.2000/4.

Si passa alle votazioni.

In esito a successive e separate votazioni, la Commissione respinge i subemendamenti 45.2000/1, 45.2000/2 e 45.2000/3.

Previa verifica del prescritto numero dei senatori richiesta dal senatore MASCITELLI (*IdV*), la Commissione respinge altresì il subemendamento 45.2000/4 nonché, con distinte votazioni, i subemendamenti 45.2000/5 e 45.2000/6.

Il senatore D'ALI' (*PdL*) raccomanda l'approvazione del 45.2000/7, ribadendo che gli effetti della norma sarebbero limitati dal riferimento al comma 149 dell'articolo 2 della legge finanziaria del 2008, che si riferisce solo ai certificati verdi scaduti.

Il presidente relatore AZZOLLINI si riserva di svolgere un ulteriore approfondimento.

Il senatore MORANDO (*PD*) reputa che dalla soppressione del richiamo al comma 149 scaturiscano conseguenze ulteriori. Nel preannunciare la richiesta di votazione per parti separate del 45.2000, dichiara un orientamento favorevole del suo Gruppo sul comma 3 nel testo attuale, nonché un orientamento contrario sui primi due commi.

Il presidente relatore AZZOLLINI suggerisce di accantonare il subemendamento 45.2000/7 e di rinviare conseguentemente la votazione del 45.2000.

Conviene la Commissione.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge quindi i subemendamenti da 45.2000/8 a 45.2000/11.

Su proposta del presidente relatore AZZOLLINI, la Commissione passa all'esame dell'emendamento 9.4000 (pubblicato nella seduta pomeridiana di ieri) e dei relativi subemendamenti (pubblicati in allegato al presente resoconto).

Il senatore MORANDO (*PD*), pur riconoscendo il carattere compensativo delle misure introdotte, rileva criticamente che ancora una volta le norme di carattere generale poste alla base dei risparmi di spesa vengono intaccate in modo tale da renderne difficile la valutazione degli effetti nel medio lungo periodo. Nel precisare che il suo Gruppo avrebbe scelto modalità diverse per ottenere risparmi, ritiene incoerente stabilire singole modifiche all'impianto generale del testo governativo per favorire specifiche categorie, come infatti accade con la proposta emendativa in questione. Stigmatizza dunque la violazione dell'articolo 17 della legge di contabilità, sottolineando che nel lungo periodo il testo originario avrebbe garantito risparmi più consistenti di quelli ottenibili dall'emendamento 9.4000.

Il senatore SAIA (*PdL*) ritira il subemendamento 9.4000/2, preannunciandone la trasformazione in un ordine del giorno.

Il senatore VALDITARA (*PdL*) illustra il subemendamento 9.4000/3, segnalando che nella riforma dell'università, ispirata al principio del merito, si confermano le disposizioni del decreto-legge n. 180 del 2008 circa il carattere premiale e non automatico degli scatti retributivi per professori e ricercatori. Evidenzia infatti che questi ultimi rappresentano l'unica categoria del pubblico impiego

per la quale gli aumenti retributivi sono legati ai risultati raggiunti in termini di didattica e ricerca. Dopo aver manifestato preoccupazione per i danni derivanti dalla eliminazione degli scatti stipendiali disposta dalla manovra, fa presente che i professori e i ricercatori sono penalizzati in misura maggiore rispetto ai magistrati, per i quali gli incrementi della retribuzione risultano solo sospesi. La cancellazione degli aumenti stipendiali, sottolinea, determina del resto solo esigui risparmi di spesa e introduce una ingiustificata discriminazione a danni di un comparto interessato da importanti riforme nella logica del merito.

I senatori BALDASSARRI (*PdL*), BONFRISCO (*PdL*) e POLI BORTONE (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*) aggiungono la propria firma al subemendamento 9.4000/3.

Il senatore GIARETTA (*PD*), pur segnalando che il subemendamento 9.4000/3 non risulta propriamente ammissibile in quanto non riferito direttamente all'emendamento del Presidente relatore, conviene sul rilievo del tema trattato, rimarcando l'esigenza di compiere riforme radicali per conseguire effettivi risparmi di spesa, altrimenti si registreranno continui tentativi per individuare le categorie da escludere di volta in volta dalle misure di razionalizzazione.

Il presidente relatore AZZOLLINI fa presente anzitutto di aver ritenuto ammissibili anche proposte emendative di dubbia attinenza onde favorire una discussione su tematiche assai rilevanti.

Esprime dunque un parere contrario su tutti i subemendamenti presentati, mentre invita a ritirare il 9.4000/3, altrimenti il parere sarebbe comunque contrario. A tale ultimo riferimento osserva infatti che le disposizioni sui professori e sui ricercatori universitari potranno più propriamente essere affrontate nell'ambito del riordino del comparto.

Il senatore BALDASSARRI (*PdL*) giudica non convincenti le argomentazioni del Presidente relatore, rilevando che lo stesso blocco degli aumenti stipendiali legati al merito, disposto dal decreto-legge n. 78, avrebbe potuto essere rinviato alle opportune sedi di merito.

Il sottosegretario VIALE manifesta un avviso conforme a quello del Presidente relatore.

Con separate e successive votazioni, la Commissione respinge i subemendamenti 9.4000/1, 9.4000/2 e 9.4000/3 mentre approva l'emendamento 9.4000.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 12,55.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI

N. 2228

4.1000 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. Per le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 197 della legge n. 191 del 23 dicembre 2009 non si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2011, le disposizioni di cui all'articolo 383 del regio decreto del 23 maggio 1924, n. 827.

4-*ter*. Al fine di armonizzare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 197, della legge n. 191 del 23 dicembre 2009 con i nuovi criteri indicati dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, dal 1° gennaio 2011 le competenze fisse ed accessorie al personale delle amministrazioni centrali dello Stato sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i pagamenti.

4-*sexies*. I pagamenti delle retribuzioni fisse ed accessorie dei pubblici dipendenti, effettuati mediante utilizzo delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi – sono emessi con il solo riferimento ai pertinenti capitoli di bilancio e successivamente, a pagamento avvenuto, ne viene disposta l'imputazione agli specifici articoli in cui si ripartisce il capitolo medesimo.

4-*septies*. Gli importi relativi ai pagamenti delle competenze fisse ed accessorie disposti attraverso le procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi – e non andati a buon fine, sono versati dalla tesoreria statale all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa, al fine della riemissione con le medesime modalità dei titoli originari. Le procedure di rinnovo dei pagamenti sono stabilite con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare di cui all'articolo 2, comma 197 della legge 23 dicembre 2009 n. 191.

4-*octies*. All'inizio di ogni anno, le amministrazioni di cui al comma 4-*bis* stabiliscono, con decreto del Ministro competente, una dotazione finanziaria per ogni struttura periferica, sia decentrata che delegata, a valere sugli stanziamenti concernenti le competenze accessorie al personale, entro i cui limiti le medesime strutture periferiche programmano le attività. La predetta dotazione viene successivamente definita, nel rispetto dei citati limiti, in relazione ai criteri stabiliti dagli accordi sindacali intervenuti in sede di contrattazione collettiva integrativa.

4-*nonies*. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, a modifica di quanto previsto dall'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il pagamento delle competenze accessorie spettanti al personale scolastico è effettuato mediante ordini collettivi di pagamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 2002 ed è disposto congiuntamente al pagamento delle competenze fisse, fatta eccezione per il personale supplente breve nominato dai dirigenti scolastici, le cui competenze fisse, all'infuori dei casi di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito con integrazioni e modificazioni dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, continuano ad essere pagate a carico dei bilanci delle scuole.

4-*decies*. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, all'inizio di ogni anno viene stabilita per ciascuna istituzione scolastica una dotazione finanziaria a valere sugli stanziamenti concernenti le competenze accessorie dovute al personale di cui al comma 4-*nonies* ed iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro i cui limiti le medesime istituzioni programmano le conseguenti attività. La predetta dotazione viene successivamente definita, nel rispetto dei predetti limiti, in relazione ai criteri stabiliti dagli accordi sindacali intervenuti in sede di contrattazione collettiva integrativa.

4-*undecies*. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze potranno essere disposte eventuali modifiche al Regolamento riguardante le Istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche, a seguito delle disposizioni introdotte dai commi 4-*nonies* e 4-*decies* del presente articolo.

4-*duodecies*. Le maggiori entrate derivanti dai commi da 4-*bis* a 4-*undecies*, al netto di quanto previsto all'articolo 55 comma 7-*bis* lettera c), concorrono a costituire la dotazione finanziaria nei limiti della quale sono attuate le disposizioni di cui all'articolo 42».

Consequentemente, all'articolo 9, comma 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «gli enti di ricerca» sono soppresse;

b) dopo il quinto periodo, sono inseriti i seguenti periodi: «Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266/2005, come da ultimo modificato dal comma 80 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede con le maggiori entrate del presente provvedimento.».

Consequentemente, all'articolo 55, dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-*bis*. Nell'ambito delle iniziative per la diffusione dei valori e della cultura della pace e della solidarietà internazionale tra le giovani generazioni, è autorizzata la spesa di euro 6.599.720 per l'anno 2010, euro 5.846.720 per l'anno 2011 ed euro 7.500.000 per l'anno 2012, per l'organizzazione da parte delle Forze armate, in via sperimentale per un triennio, di corsi di formazione a carattere teorico-pratico, tendenti a rafforzare la conoscenza e la condivisione dei valori che da esse promanano e che sono alla base della presenza dei militari italiani di tutte le componenti operative nelle missioni internazionali. I corsi, di durata non superiore a tre settimane, si svolgono presso reparti delle Forze armate, secondo le priorità stabilite dal decreto di cui al comma 5-*sexies*, e sono intesi a fornire le conoscenze di base riguardanti il dovere costituzionale di difesa della Patria, le attività prioritarie delle Forze armate, in particolare nelle missioni internazionali di pace a salvaguardia degli interessi nazionali, di contrasto al terrorismo internazionale e di soccorso alle popolazioni locali, di protezione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali e quelle di concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni, in circostanze di pubblica

calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza. Dell'attivazione dei corsi è data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, serie speciale concorsi ed esami, e nel sito istituzionale del Ministero della difesa.

5-*ter*. Possono presentare la domanda di partecipazione ai corsi di cui al comma 5-*bis* i cittadini italiani, senza distinzione di sesso, in possesso dei seguenti requisiti: età non inferiore a diciotto anni compiuti e non superiore a trenta anni compiuti; godimento dei diritti civili e politici; idoneità all'attività sportiva agonistica; esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; assenza di sentenze penali di condanna ovvero di procedimenti penali in corso per delitti non colposi, di procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, di provvedimenti di proscioglimento da arruolamenti, d'autorità o d'ufficio, esclusi i proscioglimenti per inidoneità psicofisica; requisiti morali e di condotta previsti dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare la certificazione relativa all'idoneità all'attività sportiva agonistica e all'esito negativo degli accertamenti diagnostici di cui al primo periodo del presente comma, nonché la scheda vaccinale rilasciata da struttura sanitaria pubblica o convenzionata con il servizio sanitario nazionale. Nella medesima domanda gli aspiranti possono indicare la preferenza per uno o più reparti tra quelli individuati annualmente per lo svolgimento dei corsi, nei quali sono prioritariamente destinati, in relazione alle disponibilità. I giovani sono ammessi ai corsi nel limite dei posti disponibili e previo superamento di apposita visita medica.

5-*quater*. I giovani ammessi ai corsi assumono lo stato di militari, contraendo una speciale ferma volontaria di durata pari alla durata del corso, e sono tenuti all'osservanza delle disposizioni previste dagli ordinamenti di Forza armata. Durante i corsi i frequentatori fruiscono, a titolo gratuito, degli alloggi di servizio collettivi e della mensa.

5-*quinquies*. Al termine dei corsi, ai frequentatori è rilasciato un attestato di frequenza, che costituisce titolo per l'iscrizione all'associazione d'arma di riferimento del reparto di Forza armata presso il quale si è svolto il corso, nonché, previa intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il riconoscimento di crediti formativi nei segmenti scolastici in cui sia possibile farvi ricorso. All'attestato di frequenza non può essere attribuito alcun valore o punteggio utile nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate.

5-*sexies*. Con decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro della gioventù, sono stabiliti:

a) gli eventuali ulteriori requisiti e i titoli preferenziali per l'ammissione ai corsi, individuati tra i seguenti: abilitazioni e brevetti attestanti specifiche capacità tecniche o sportive; residenza nei territori di dislocazione ovvero, in aree tipiche di reclutamento dei reparti presso i quali i corsi sono svolti; titolo di studio; parentela o affinità, entro il secondo grado con il personale delle Forze armate deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per infermità o lesioni riportate in servizio, con le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere; ordine cronologico di presentazione delle domande;

b) le modalità di attivazione, organizzazione e svolgimento dei corsi, le cause di allontanamento dagli stessi, il cui accertamento è demandato al giudizio insindacabile del comandante del corso, nonché le eventuali ulteriori modalità per l'attivazione di corsi, anche di durata minore, cui sia possibile l'ammissione di giovani con disabilità, in possesso dei requisiti di cui al comma 5-*ter*, esclusa l'idoneità all'attività sportiva agonistica;

c) la somma che i frequentatori versano, a titolo di cauzione, commisurata al controvalore dei materiali di vestiario ed equipaggiamento forniti dall'Amministrazione; tale somma è, in tutto o in parte, incamerata in via definitiva se i frequentatori trattengono, a domanda, al termine dei corsi, ovvero danneggiano i citati materiali. In tali casi, la quota parte della cauzione trattenuta è versata in Tesoreria per la successiva riassegnazione, in deroga ai vigenti limiti, al fondo del Ministero della difesa istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in aggiunta alla dotazione dello stesso come determinata ai sensi del comma 617 del medesimo articolo 2.

5-*septies*. La dotazione del fondo di cui all'articolo 60, comma 8-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stabilita in 5 milioni di euro per l'anno 2010, per le esigenze connesse alla Celebrazione del 150° anniversario dell'unità d'Italia».

Conseguentemente, all'articolo 55, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Alle minori entrate e alle maggiori spese derivanti, dall'articolo 9, comma 31, dall'articolo 11, commi 5 e 15, dall'articolo 12, commi 7, 8 e 9, dall'articolo 14, commi 13 e 14, dall'articolo 17, comma 1, dall'articolo 25, dall'articolo 38, comma 11, dall'articolo 39, commi 1 e 4, dall'articolo 41,

dall'articolo 50, comma 1, e dall'articolo 55, commi da 1 a 6, pari complessivamente a 1.004,5 milioni di euro per l'anno 2010, a 4.549,5 milioni di euro per l'anno 2011, a 1.476,8 milioni di euro per l'anno 2012, a 670,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede:

a) mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dall'articolo 3, dall'articolo 6, comma 15 e 16, dall'articolo 15, dall'articolo 19; dall'articolo 21, dall'articolo 22, dall'articolo 23, dall'articolo 24, dall'articolo 25, dall'articolo 26, dall'articolo 27, dall'articolo 28, dall'articolo 31, dall'articolo 32, dall'articolo 33, dall'articolo 38, e dall'articolo 47, pari a 908,00 milioni di euro per l'anno 2010, a 4.549,50 milioni di euro per l'anno 2011, a 1.399,80 milioni di euro per l'anno 2012, a 593,20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

b) mediante utilizzo di quota parte delle minori spese recate dall'articolo 9, comma 30, pari a 96,5 milioni di euro per l'anno 2010;

c) quanto a 77 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo»;

b) dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5-bis, 5-ter, 5-quater 5-quinquies, 5-sexies e 5-septies del presente articolo, pari a euro 11.599.720 per l'anno 2010, a euro 5.8216.720 per l'anno 2011 e a euro 7.500.000 per l'anno 2012, si provvede:

a) quanto a euro 5.285.720 per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa del Ministero della difesa, con riferimento alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

b) quanto a euro 1.314.000 per l'anno 2010, euro 74.000 per l'anno 2011 ed euro 2.500.000 per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa;

c) quanto a euro 5.772.720 per l'anno 2011 ed euro 5.000.000 per l'anno 2012 mediante parziale utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 4, commi da 4-bis a 4-undecies;

d) quanto ad euro 1,4 milioni per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

e) quanto a 3,6 milioni di euro per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 39-ter del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222».

6.1000 (testo 2)

IL RELATORE

All'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7):

- dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: "Le disposizioni del presente comma non si applicano alle attività sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco."

b) al comma 8):

- sopprimere le parole " , né a fruire di riposi compensativi."

- sopprimere le seguenti parole "Per le forze armate e le forze di polizia l'autorizzazione è rilasciata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente."

- aggiungere infine le seguenti parole: " ,alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e forze di polizia."

c) al comma 12):

- al primo periodo, dopo le parole: " delle missioni internazionali di pace", inserire le seguenti: "e delle Forze armate";

- al quarto periodo, dopo le parole: "non si applica alle missioni internazionali di pace", inserire le seguenti: "e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

d) al comma 13):

- al primo periodo, dopo le parole: "per attività" inserire la seguente: "esclusivamente";

- all'ultimo periodo, dopo le parole: "Forze Armate" inserire le seguenti " , dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco " .

e) dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

21-bis. Il Ministro della difesa, compatibilmente con quanto statuito in sede contrattuale ovvero di accordi internazionali comunque denominati in materia di programmi militari di investimento, può autorizzare il differimento del piano di consegna dei relativi mezzi e sistemi d'arma, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

21-ter. Con decreto del Ministero della difesa, adottato d'intesa con l'Agenzia del demanio, sentito il Consiglio centrale della Rappresentanza militare, si provvede alla rideterminazione, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del canone di occupazione dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del Ministero della difesa, fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio entro il termine fissato dall'Amministrazione, anche se in regime di proroga, sulla base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall'Agenzia del territorio, del reddito dell'occupante e della durata dell'occupazione. Le maggiorazioni del canone derivanti dalla rideterminazione prevista dal presente comma affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate per le esigenze del Ministero della difesa.

Conseguentemente

All'articolo 8, comma 12, dopo le parole "è differito al 31 dicembre 2010 " inserire le seguenti "e quello di cui all'articolo 3, comma 2, primo periodo, del medesimo decreto legislativo è differito di 12 mesi".

Conseguentemente

All'articolo 9, dopo il comma 35, inserire il seguente: "35-bis. L'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, si interpreta nel senso che in presenza dei presupposti ivi previsti, le spese di difesa, anche diverse dalle anticipazioni, sono liquidate dal Ministero dell'Interno, sempre a richiesta dell'interessato che si è avvalso del libero professionista di fiducia."

Conseguentemente

All'articolo 43, comma 2, lettera a), dopo le parole: "per quelli di natura tributaria", ove ricorrono, inserire le seguenti", di pubblica sicurezza e di incolumità pubblica" e, alla fine dell'ultimo periodo, aggiungere il seguente: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti riguardanti la pubblica sicurezza e l'incolumità pubblica."

Conseguentemente

All'articolo 55, comma 3, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: "Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a decorrere dal 4 agosto 2010, il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, può essere prorogato fino al 31 dicembre 2010. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008. A tal fine è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2010, con specifica destinazione di 27,7 milioni di euro e di 2,3 milioni di euro, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e di cui al comma 75, del citato articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009."

7.2000/1

ANDRIA, SOLIANI, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO

All'emendamento 7.2000, sostituire le parole: «Fermi restando i risparmi attesi, per le stazioni sperimentali e» con la seguente: «Per».

Conseguentemente,

– all'allegato 2, di cui all'articolo 7, comma 20, sopprimere le seguenti voci:

Stazione sperimentale per l'industria delle Conserve Alimentari (SSICA)CCIAA Parma
Stazione Sperimentale del vetroCCIAA Venezia
Stazione Sperimentale per la seta
Stazione Sperimentale per i combustibili
Stazione Sperimentale Carta, Cartoni e Paste per carta (SSCCP)
Stazione Sperimentale per le Industrie degli Oli e dei Grassi (SSOG)CCIAA Milano
Stazione Sperimentale per le Industrie delle Essenze e dei Derivati dagli Agrumi (SSEA)CCIAA Reggio

Calabria Stazione Sperimentale delle Pelli e Materie Concianti, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 450CCIAA Napoli *Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:*

«Art. 55-bis. – 1. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».

7.2000/2

ANDRIA, SOLIANI, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO

All'emendamento 7.2000, sostituire le parole: «Fermi restando i risparmi attesi, per le stazioni sperimentali e l'INCA, Istituto nazionale delle conserve alimentari, indicati» *con le seguenti:* «Per le stazioni sperimentali, indicate ».

Conseguentemente,

– all'allegato 2, di cui all'articolo 7, comma 20, sopprimere le seguenti voci:

Istituto Nazionale Conserve Alimentari

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis. – 1. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».

8.2000/1

SCANU, AMATI, DEL VECCHIO, FOLLINI, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, SERRA

All'emendamento 8.2000, al capoverso «11-bis», primo periodo, sostituire le parole: «80 milioni di euro annui» *con le seguenti:* «200 milioni di euro annui».

Conseguentemente, al secondo periodo, dopo le parole: «su proposta dei Ministri competenti» *inserire le seguenti:* «e d'intesa con le organizzazioni sindacali e i COCER in considerazione della loro funzione rappresentativa delle parti sociali coinvolte»; *sostituire l'ultimo periodo con i seguenti:* «Ai relativi oneri si fa fronte, per una quota pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli 8lmi 2011 e 2012, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente provvedimento e per la restante quota di 120 milioni di euro per ciascuno degli 8lmi 2011 e 2012 mediante le maggiori entrate di cui al comma 11-ter».

«11-ter. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento"».

8.2000/2

ESPOSITO

All'emendamento 8.2000, apportare le seguenti modificazioni, al capoverso «11-bis», dopo le parole: «della difesa» *aggiungere le seguenti parole:* «delle infrastrutture e dei trasporti».

8.2000/3

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

All'emendamento 8.2000, al conseguentemente al capoverso, al primo periodo, sostituire le parole: «sia stato nominato un commissario straordinario» *con le seguenti:* «sia stato già nominato un commissario straordinario alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge».

8.2000/4

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

All'emendamento 8.2000, al capoverso 14-bis, dopo le parole: «un commissario straordinario» *aggiungere le seguenti:* «e dei Comuni in dissesto finanziario per eventi a seguito dei quali è stato dichiarato lo stato di calamità».

8.2000/5

D'ALÌ, CENTARO, FLERES, ALICATA

All'emendamento, 8.2000, dopo le parole: «commissario straordinario» *inserire le parole:* «nell'ultimo triennio».

8.2000/6

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

All'emendamento 8.2000, al conseguentemente, al capoverso, al primo periodo, sostituire le parole: «a decorrere dall'anno 2011» *con le seguenti:* «per l'anno 2011».

8.2000/7

LUMIA, MERCATALI

All'emendamento 8.2000, al capoverso «14-bis», dopo il primo periodo inserire il seguente: «In particolare, per gli enti per i quali negli anni 2007-2009, anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell'articolo 143 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive

modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilità interno le stesse regole degli enti di cui all'articolo 77-bis, comma 3, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, prendendo come base di riferimento le risultanze contabili dell'esercizio finanziario precedente a quello di assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno».

8.2000/8

LUSI, LEGNINI, MARINI

All'emendamento 8.2000, al capoverso «14-bis», sostituire il secondo periodo con il seguente: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, entro il 30 novembre 2010, previo parere vincolante della Commissione parlamentare competente, sono stabilite le modalità di utilizzo del fondo».

8.2000/9

LUSI, LEGNINI, MARINI

All'emendamento 8.2000, al capoverso «14-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze» con le seguenti: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, entro il 30 novembre 2010».

8.2000/10

D'ALÌ, CENTARO, FLERES, ALICATA

All'emendamento 8.2000, dopo le parole: «utilizzo del fondo» inserire le seguenti: «da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I comuni commissariati ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, accedono in via prioritaria all'utilizzo del suddetto fondo, ai fini del rientro delle previsioni del patto di stabilità, in compensazione delle somme necessarie a bilanciare gli effetti delle maggiori entrate straordinarie percepite durante il periodo di commissariamento».

8.2000/11

LUSI, LEGNINI, MARINI

All'emendamento 8.2000, al capoverso «14-bis», dopo il secondo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «, attribuendo priorità ai comuni in stato di dissesto, per i quali sono in corso i pagamenti dei debiti accertati dalla Commissione straordinaria di liquidazione, nominata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 254 e 255 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i quali possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo a ciascun esercizio finanziario del triennio 2010-2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

– all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».

8.2000/12

LUSI, LEGNINI, MARINI

All'emendamento 8.2000, dopo il capoverso «14-bis» aggiungere il seguente:

«14-ter. I comuni della provincia dell'Aquila in stato di dissesto possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo a ciascun esercizio finanziario del triennio 2010-2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5 milioni di euro. È altresì autorizzata la spesa di 2 milioni di euro, per l'anno 2010, quale contributo ai comuni di cui al presente comma in stato di dissesto finanziario per far fronte al pagamento dei debiti accertati dalla Commissione straordinaria di liquidazione, nominata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 254 e 255 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»

Conseguentemente, all'articolo 10, al comma 4, sostituire le parole: «200.000 verifiche» con le seguenti: «275.000 verifiche».

8.2000/13

BARBOLINI, DELLA MONICA

All'emendamento 8.2000, sostituire le parole: «lettera b)», le parole: «all'atto della notifica» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi 60 giorni dalla notifica» con le seguenti: «le lettere a), b), c), e), f) e g)» sono soppresse.

8.2000/14

LEGNINI

All'emendamento 8.2000, alla lettera b), sostituire le parole: «A partire dal 1° gennaio 2011» con le seguenti: «A decorrere da trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto legge.».

8.2000/15

BARBOLINI, MERCATALI

All'emendamento 8.2000, alla lettera b) sostituire le parole da: «i creditori non prescritti» fino a: «con decreti o del Ministero dell'economia e delle finanze» con le seguenti: «i fornitori di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco ISTAT pubblicato in applicazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, hanno diritto ad ottenere a domanda l'attestato della sussistenza del relativo credito. Le pubbliche amministrazioni, verificata la regolarità delle prestazioni e dei servizi ed effettuati, se del caso, i controlli e i collaudi previsti, sono tenute ad attestare la sussistenza dei crediti medesimi con apposita dichiarazione in calce a copia delle fatture non contestate.

2. È sempre consentita la cessione dei crediti riconosciuti ai sensi del comma 1 a istituti di credito e ad altri intermediari finanziari autorizzati, ai prezzi di mercato.

3. Le imprese di cui al comma 1 possono cedere il relativo credito ai prezzi di mercato alla CDP Spa, che può provvedere nell'ambito della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Un'apposita convenzione da stipulare tra Abi, CDP Spa e organizzazioni del sistema imprenditoriale disciplina i presupposti e le condizioni dell'intervento della CDP Spa.

4. Per la regolazione finanziaria degli interventi di cui al comma 2 è stipulata una apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la CDP Spa. In ogni caso, la convenzione può autorizzare impegni non superiori a 30 miliardi di euro e può fissare limiti massimi mensili o trimestrali per l'utilizzo dei fondi della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326».

Consequentemente, dopo l'articolo 55, aggiungere i seguenti:

«Art. 55-bis.

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

Dall'attuazione del comma 3 devono derivare risparmi non inferiori a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato".

Art. 55-ter.

All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;

- 2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
- 3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;
- 4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
- 5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,15 per cento».

8.2000/16

LEGNINI

All'emendamento 8.2000, all'articolo 38, lettera b), dopo il comma 13-quater inserire il seguente:

«13-quinquies. L'articolo 10, comma 1, numero 8-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applica, in via transitoria, se il termine dei quattro anni dalla fine dei lavori di costruzione o di recupero del fabbricato è scaduto, o scade, entro il 31 dicembre 2012.».

Consequentemente, dopo l'articolo 55, aggiungere i seguenti:

«Art. 55-bis.

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

Dall'attuazione del comma 3 devono derivare risparmi non inferiori a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

8.2000 (testo corretto)

IL RELATORE

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Al fine di tenere conto della specificità del comparto sicurezza-difesa, e delle peculiari esigenze del comparto del soccorso pubblico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011 e 2012 destinato al finanziamento di misure perequative per il personale delle forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco interessato alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 21. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, sono individuate le misure e la ripartizione tra i Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali delle risorse del fondo di cui al primo periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ai relativi oneri si fa fronte mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell'articolo 38».

Consequentemente, all'articolo 14, dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al fine di agevolare i piani di rientro dei Comuni per i quali sia stato nominato un commissario straordinario, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è

istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di utilizzo del fondo. Al relativo onere si provvede sulle maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento».

Conseguentemente, all'articolo 29, comma 1, lettera b), le parole: «all'atto della notifica» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi 60 giorni dalla notifica».

Conseguentemente, all'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «pari al cinquanta per cento dell'importo indebitamente compensato» sono sostituite dalle seguenti: «del 50 per cento dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato. La sanzione non può essere applicata fino al momento in cui sull'iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa e non può essere comunque superiore al cinquanta per cento di quanto indebitamente compensato; nelle ipotesi di cui al periodo precedente, i termini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, decorrono dal giorno successivo alla data della definizione della contestazione.»

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-ter è inserito il seguente:

"Art. 28-quater. – A partire dal 1° gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. A tal fine il creditore acquisisce la certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e la utilizza per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo. L'estinzione del debito a ruolo è condizionata alla verifica dell'esistenza e validità della certificazione. Qualora la Regione, l'Ente locale o l'Ente del Servizio sanitario nazionale non versi all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro 60 giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del creditore, alla riscossione coattiva nei confronti della Regione, dell'Ente locale o dell'Ente del Servizio sanitario nazionale secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze".

Conseguentemente, al comma 2, le parole: "di cui al presente articolo" sono sostituite con le seguenti: "di cui al comma 1"».

«1-ter. All'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, le parole: "Per l'anno 2009 e 2010" sono sostituite con le seguenti: "A partire dall'anno 2009" e le parole: "le Regioni e gli Enti locali" sono sostituite con le seguenti: "le Regioni, gli Enti locali e gli Enti del Servizio sanitario nazionale"».

Conseguentemente, all'articolo 38, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il comma 9;

b) dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

«13-bis. Nell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. La variazione delle riserve tecniche obbligatorie relative al ramo vita concorre a formare il reddito dell'esercizio in misura pari al 90 per cento".

13-ter. Le modifiche contenute nel comma 1 hanno effetto, nella misura del 50 per cento, anche sul versamento del secondo acconto dell'imposta sul reddito delle società dovuto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

13-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma precedente si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento».

9.4000/1

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, MARITATI, NEROZZI

All'emendamento 9.4000, al capoverso «22-bis», sopprimere le parole da: «l'indennità speciale di cui all'articolo 3» a: «nei confronti del predetto personale» e il terzo periodo.

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

– all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».

9.4000/2

SAIA, TANCREDI, DE ANGELIS

All'emendamento 9.4000, aggiungere, in fine:

Consequentemente, al comma 29 dell'articolo 9, sostituire le parole: «non quotate controllate direttamente o indirettamente dalle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196» con le seguenti: «a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

9.4000/3

SAIA, VALDITARA, BONFRISCO, BALDASSARRI, POLI BORTONE

All'emendamento 9.4000, al comma 22-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i professori e ricercatori universitari non si applicano le disposizioni previste dal comma 21 del presente articolo».

Consequentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese imprevedute, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

14.3000/1

MILANA

All'emendamento 14.3000, alla lettera c), capoverso: «14-bis», primo periodo, sostituire le parole: «previa delibera della giunta comunale» con le seguenti: «su proposta del consiglio comunale».

14.3000/2

MILANA

All'emendamento 14.3000, alla lettera c), capoverso «14-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «dalla giunta comunale» con le seguenti «dal consiglio comunale».

14.3000/3

MORANDO

All'emendamento 14.3000, alla lettera f) dopo le parole: «al comma 16» aggiungere le seguenti: «dopo le parole: "dal presente provvedimento" aggiungere le seguenti: «in considerazione della specificità del comune di Milano, e in vista dell'Expo 2015, il comune di Milano concorda con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tal fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il Sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze evidenziando, tra l'altro, l'equilibrio della gestione ordinaria. L'entità del concorso è determinata in coerenza con gli obiettivi fissati per gli enti territoriali. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni che disciplinano il patto di stabilità interno per gli enti locali. In considerazione della specificità di Napoli, il comune di Napoli concorda con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tal fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il

Sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze evidenziando, tra l'altro, l'equilibrio della gestione ordinaria. L'entità del concorso è determinata in coerenza con gli obiettivi fissati per gli enti territoriali. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni che disciplinano il patto di stabilità interno per gli enti locali».

14.3000/4

MILANA

All'emendamento 14.3000, alla lettera g), capoverso «f», primo periodo, sopprimere le parole: «o di interesse generale».

Conseguentemente,

a) al secondo periodo, sopprimere le parole: «o di interesse generale»;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: «opere di interesse generale» con le seguenti: «opere pubbliche».

14.3000/5

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

All'emendamento 14.3000, alla lettera g), al capoverso, al secondo periodo sostituire le parole da: «di opere pubbliche» fino alla fine del periodo con le seguenti: «di opere di urbanizzazione».

14.3000/6

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

All'emendamento 14.3000, alla lettera g), al capoverso, al secondo periodo, sopprimere le parole da: «, e può» fino alla fine del periodo.

14.3000/7

MILANA

All'emendamento 14.3000, alla lettera g), capoverso «f» secondo periodo, sostituire le parole: «e può essere in parte volto» fino alla fine del periodo con le seguenti; «, a progettazioni ed operazioni di opere pubbliche ed alle attività urbanistiche».

14.3000/8

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

All'emendamento 14.3000, alla lettera g), al capoverso «f» secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «finalizzate esclusivamente alla salvaguardia del patrimonio ambientale, culturale e architettonico».

14.3000/9

VACCARI, MASSIMO GARAVAGLIA

All'emendamento 14.3000, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) dopo il comma 18, inserire il seguente:

"18-bis. Le città metropolitane di cui all'articolo 23, comma 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; entro il 31 ottobre di ciascun anno, il Sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze, evidenziando, tra l'altro l'equilibrio della gestione ordinaria. L'entità del concorso è determinata in coerenza con gli obiettivi fissati per gli enti territoriali. In caso di mancato accordo, si applicano le disposizioni che disciplinano il Patto di Stabilità Interno per gli enti locali"».

14.3000/10

LEGNINI

All'emendamento 14.3000, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, la destinazione delle risorse di cui al comma 2 dell'articolo 46 per la realizzazione di opere infrastrutturali, anche di competenza degli enti locali, nel rispetto della finalità di cui alle originarie leggi di spesa. Nell'ambito delle risorse destinate alla realizzazione del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001 n. 443, priorità viene data al finanziamento del M.O.S.E., nel limite massimo di quattrocento milioni di euro».

14.3000/11

MASCITELLI, CARLINO, LANNUTTI, PEDICA

All'emendamento 14.3000, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) dopo il comma 16, è inserito il seguente:

"16-bis. Le disposizioni di cui al primo periodo del comma 16 si applicano altresì nei confronti del Comune dell'Aquila in considerazione delle specificità ad esso connesse a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009"».

40.1000/1

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, VALLARDI

All'emendamento 40.1000, al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il termine di trenta giorni di cui all'articolo 8 *quinquies* comma 6, del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è prorogato al 30 novembre 2010 ed il termine di pagamento della prima rata di cui all'articolo 8 *quater* del medesimo decreto-legge è fissato al 31 dicembre 2010. I debitori che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 8-*quinquies* comma 6, del predetto decreto legge sono rimessi in termini».

40.1000/2

D'ALIA

All'emendamento 40.1000 sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di favorire un effettivo utilizzo delle misure di accesso al credito da parte di produttori che hanno acquistato quote latte successivamente al periodo di applicazione del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, le risorse finanziarie previste dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 8-*septies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 sono destinate agli interventi di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102».

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

40.1000/3

SAIA, DE ANGELIS, LENNA, TANCREDI, PICHETTO FRATIN, LATRONICO

All'emendamento 40.1000 sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di favorire un effettivo utilizzo delle misure di accesso al credito da parte di produttori che hanno acquistato quote latte successivamente al periodo di applicazione del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, le risorse finanziarie previste dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 8-*septies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 sono destinate agli interventi di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102».

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

40.1000/4

SAIA, DE ANGELIS, DI STEFANO, LENNA, LATRONICO, TANCREDI

All'emendamento 40.1000 sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di superare la grave crisi in cui versa il settore agricolo ed agroalimentare, principalmente a seguito della negativa congiuntura internazionale, la rideterminazione delle agevolazioni contributive di cui al comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e all'articolo 1-*ter*, comma 1, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, disciplinata per gli anni 2006-2009, è estesa al periodo dal 31 luglio 2010 al 30 agosto 2010».

40.1000/5

SAIA, DI STEFANO, DE ANGELIS, LENNA, LATRONICO, TANCREDI

All'emendamento 40.1000 sostituire il comma 1 con il seguente:

«Al fine di superare la grave crisi in cui, principalmente a seguito della negativa congiuntura internazionale, versa il settore agricolo ed agroalimentare, agli imprenditori agricoli a cui sono stati concessi finanziamenti di credito agrario, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, è garantita, nel limite di 5 milioni di euro, la sospensione del pagamento delle relative rate, mediante l'utilizzo degli interventi per favorire la capitalizzazione delle imprese di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. La sospensione non si applica ai piani di rateizzazione di cui al Decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito in legge 30 maggio 2003, n.119, ed al decreto-legge 10 febbraio 2009, n.5 convertito in legge 9 aprile 2009, n. 33».

40.1000/6

PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO

All'emendamento 40.1000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di favorire lo sviluppo dei confidi per la concessione di garanzie alle imprese operanti nel settore agro alimentare, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un apposito Fondo, con dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2010. Alle risorse di cui al presente comma, possono essere accedere le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per il cofinanziamento di iniziative a sostegno dei confidi regionali che forniscono garanzie alle imprese del settore agro alimentare per l'accesso a finanziamenti bancari e per contribuzioni in conto interessi a fronte di investimenti o di operazioni di consolidamento del debito. Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentite le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le modalità e i criteri di accesso e ripartizione annuale delle risorse di cui al presente articolo».

40.1000/7

MONGIELLO, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO

All'emendamento 40.1000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-*bis* e 5-*ter*, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, sono prorogate al 31 agosto 2010, nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate, nelle misure determinate dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81».

40.1000/8

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*All'emendamento 40.1000, al comma 2, sostituire le parole: «5 milioni» con le seguenti: «10 milioni», nonché sopprimere le parole da: «mediante corrispondente utilizzo» fino alla fine del comma, con le seguenti: «fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 55, comma 1-*bis*».*

Consequentemente, all'articolo 55, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "86 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "87 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "86 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "87 per cento"».

40.1000/9

POLI BORTONE

All'emendamento 40.1000, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Nel corso del 2010 è prevista la riapertura della ristrutturazione dei debiti dovuti all'INPS dalle imprese agrozootecniche. Alle imprese agricole è data facoltà di ripianare le pendenze relative ai pagamenti INPS scaduti a fronte di un pagamento complessivo non superiore al 19 per cento delle somme dovute. Entro il 30 aprile 2011, compiuto l'esame dei saldi e delle posizioni debitorie risultanti anche dopo le precedenti ristrutturazioni, al fine di evitare disparità di condizioni e trattamenti e di consentire alle aziende la fuoriuscita da condizioni di crisi finanziaria, viene definita una modalità di rateazione dei debiti risultanti secondo una rateazione congrua alle possibilità finanziarie del comparto. Fino alla data della piena applicazione della rateazione disposta dal Governo e, comunque, per un periodo non inferiore ad un anno è disposta la sospensione di tutte le procedure esecutive in danno delle aziende agricole coinvolte ed è sospesa l'applicazione delle procedure restrittive per l'accesso a progetti e misure di incentivo derivanti dalla sussistenza di posizioni debitorie nei confronti dell'INPS».

Consequentemente, alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2010.

41.1000/1

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

All'emendamento del relatore 41.1000, premettere il seguente capoverso: «All'articolo 41», comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, nonché ai loro dipendenti e collaboratori».

41.1000/2

GIARETTA, MERCATALI

All'emendamento 41.000, dopo le parole: «nel territorio dello Stato» aggiungere le seguenti:

«L'amministrazione finanziaria interpellata ai sensi del comma 1, accerta che il rilascio dell'autorizzazione all'applicazione della normativa tributaria vigente in un altro Stato membro dell'Unione Europea non comporti distorsione della concorrenza, ai sensi della normativa comunitaria, nei confronti delle imprese già residenti in Italia».

41.1000/3

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

All'emendamento 41.1000, al capoverso, alla fine, aggiungere il seguente periodo: «I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti per i primi cinque anni di attività della nuova impresa».

41.1000/4

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

All'emendamento 41.1000, al capoverso, alla fine, aggiungere il seguente periodo: «I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti per i primi tre anni di attività della nuova impresa».

41.1000/5

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

All'emendamento 41.1000, al capoverso, alla fine, aggiungere il seguente periodo: «I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti a decorrere dal terzo anno di attività della nuova impresa».

45.2000/1

FERRANTE, DELLA SETA, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO
All'emendamento 45.2000, sopprimere i commi 1 e 2.

Consequentemente,

– *al comma 3 sostituire le parole da: «prevedendo» fino a: «in eccesso» con le seguenti: «obiettivo da raggiungere innalzando le quote d'obbligo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come modificato dall'articolo 2, comma 146, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, ad una percentuale sufficiente a garantire il relativo contenimento della quantità dei certificati verdi in eccesso».*

– *all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;*

– *all'articolo 22, comma 1, dopo le parole: «con effetto per gli accertamenti relativi» aggiungere le seguenti: «ai redditi dichiarati nei cinque periodi d'imposta precedenti e»;*

all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. – 1. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».

45.2000/2

CABRAS, MERCATALI

All'emendamento 45.2000, sopprimere i commi 1 e 2.

Consequentemente:

– *all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;*

– *all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento».*

45.2000/3

MARIAPIA GARAVAGLIA, RUSCONI, CERUTI, VITTORIA FRANCO, MARCUCCI, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA, MERCATALI, LEGNINI

All'emendamento 45.2000, al comma 1, sostituire le parole da: «sono versate» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «al Fondo di finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537».

45.2000/4

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

All'emendamento 45.2000, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «con particolare riferimento ai settori della ricerca applicata.»

b) al comma 1, al secondo periodo, sopprimere le parole da: «all'esito dell'approvazione» fino alla fine del periodo.

45.2000/5

MARIAPIA GARAVAGLIA, RUSCONI, CERUTI, VITTORIA FRANCO, MARCUCCI, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA, MERCATALI, LEGNINI

All'emendamento 45.2000, al comma 1, sopprimere le parole: «all'esito dell'approvazione della riforma organica del settore universitario».

Consequentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

– *all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguente commi:*

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: »0,30 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »0,20 per cento«.

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: 96 per cento con le seguenti: 88 per cento;

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 91 per cento;

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 96 per cento con le seguenti: 88 per cento;

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 91 per cento».

45.2000/6

SANNA, BUBBICO

All'emendamento 45.2000, sostituire il comma 3 con i seguenti:

«1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come modificato dall'articolo 2, comma 146, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, le parole «Per il periodo 2007-2012 la medesima quota è incrementata annualmente di 0,75 punti percentuali. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, sono stabiliti gli ulteriori incrementi della stessa quota per gli anni successivi al 2012» sono sostituite dalle seguenti «Per il periodo 2007-2009 la medesima quota è incrementata annualmente di 0,75 punti percentuali. Per il periodo 2010-2015 la medesima quota è incrementata annualmente di 1,5 punti percentuali. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, sono stabiliti gli ulteriori incrementi della stessa quota per gli anni successivi al 2015, tenendo conto dell'esigenza di sviluppo delle fonti rinnovabili ai fini del raggiungimento degli obiettivi comunitari».

2. All'articolo 2, comma 149, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, le parole «a un prezzo pari al prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nell'anno precedente dal Gestore del mercato elettrico (GME) e trasmesso al GSE entro il 31 gennaio di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «a un prezzo pari alla metà del prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nell'anno precedente dal Gestore del mercato elettrico (GME) e trasmesso al GSE entro il 31 gennaio di ogni anno».

3. L'articolo 15, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008 è soppresso con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011.

4. All'articolo 2, comma 148, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, dopo le parole «entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dal 2008», sono aggiunte le parole: «A partire dal 1° gennaio 2011, il valore di riferimento di cui al precedente periodo è fissato pari al doppio del prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nell'anno precedente dal Gestore del mercato elettrico (GME) e trasmesso al GSE entro il 31 gennaio di ogni anno».

Conseguentemente:

all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;

all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento».

45.2000/7

D'ALÌ

All'emendamento 45.2000, al comma 3 sopprimere le parole : «di cui al comma 149».

45.2000/8

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

All'emendamento 45.2000, al comma 3, sostituire le parole: «prevedendo che almeno l'ottanta per cento di tale riduzione derivi dal contenimento della quantità di certificati verdi in eccesso» con le seguenti: «prevedendo che almeno l'ottanta per cento di tale riduzione derivi dal contenimento della quantità di certificati verdi in eccesso con l'adeguato aumento delle quote d'obbligo».

Conseguentemente, alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2010.

45.2000/9

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

All'emendamento 45.2000, al comma 3, sostituire le parole: «prevedendo che almeno l'ottanta per cento di tale riduzione derivi dal contenimento della quantità di certificati verdi in eccesso» con le seguenti: «prevedendo che tale riduzione derivi dal contenimento della quantità di certificati verdi in eccesso con l'adeguato aumento delle quote d'obbligo».

Conseguentemente, alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2010.

45.2000/10

PERTOLDI, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, RANDAZZO, TEDESCO

All'emendamento 45.2000, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come modificato dall'articolo 2, comma 146, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, le parole «Per il periodo 2007-2012 la medesima quota è incrementata annualmente di 0,75 punti percentuali. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, sono stabiliti gli ulteriori incrementi della stessa quota per gli anni successivi al 2012» sono sostituite dalle seguenti «Per il periodo 2007-2009 la medesima quota è incrementata annualmente di 0,75 punti percentuali. Per il periodo 2010-2015 la medesima quota è incrementata annualmente di 2 punti percentuali. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, sono stabiliti gli ulteriori incrementi della stessa quota per gli anni successivi al 2015, tenendo conto dell'esigenza di sviluppo delle fonti rinnovabili ai fini del raggiungimento degli obiettivi comunitari.»

Conseguentemente:

all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;

all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro mille cinquecento».

45.2000/11

SANNA, BUBBICO

All'emendamento 45.2000, dopo il comma 3 dell'articolo 45, aggiungere i seguenti commi:

«4. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come modificato dall'articolo 2, comma 146, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, le parole: «Per il periodo 2007-2012 la medesima quota è incrementata annualmente di 0,75 punti percentuali. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, sono stabiliti gli ulteriori incrementi della stessa quota per gli anni successivi al 2012» sono sostituite dalle seguenti «Per il periodo 2007-2009 la medesima quota è incrementata annualmente di 0,75 punti percentuali. Per il periodo 2010-2014 la medesima quota è incrementata annualmente di 2,0 punti percentuali. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, sono stabiliti gli ulteriori incrementi della stessa quota per gli anni successivi al 2014, tenendo conto dell'esigenza di sviluppo delle fonti rinnovabili ai fini del raggiungimento degli obiettivi comunitari.»

5. All'articolo 2, comma 148, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, dopo le parole: «entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dal 2008», sono aggiunte le parole: «A partire dal 1° gennaio 2011, il valore di riferimento di cui al precedente periodo è fissato pari al doppio del prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nell'anno precedente dal Gestore del mercato elettrico (GME) e trasmesso al GSE entro il 31 gennaio di ogni anno».

6. All'articolo 2, comma 149, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, le parole «a un prezzo pari al prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nell'anno precedente dal Gestore del mercato elettrico (GME) e trasmesso al GSE entro il 31 gennaio di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti «a un prezzo pari alla metà del prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nell'anno precedente dal Gestore del mercato elettrico (GME) e trasmesso al GSE entro il 31 gennaio di ogni anno».

7. L'articolo 15, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008 è soppresso con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Conseguentemente:

all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;

all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento».

46.6 (testo 2)

MASSIMO GARAVAGLIA, BRICOLO, VACCARI, BONFRISCO

All'articolo 46, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "non sono stati aggiudicati i contratti di appalto di lavori" con le seguenti: "non sono scaduti i termini di presentazione delle offerte o delle richieste di invito previsti dai bandi pubblicati per l'affidamento dei lavori".

48.0.1000/1

FINOCCHIARO, DELLA MONICA, D'ALIA, GIARETTA, LATORRE, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, MERCATALI, LEGNINI
Sopprimere i commi da 1 a 12.

Conseguentemente, sopprimere il comma 19.

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli stessi, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:

"7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

48.0.1000/2

POLI BORTONE

All'articolo 48-bis, i commi da 3 a 12 sono soppressi.

48.0.1000/3

FINOCCHIARO, DELLA MONICA, D'ALIA, GIARETTA, LATORRE, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, MERCATALI, LEGNINI
Sopprimere i commi 13, 14, 15 e 16.

Conseguentemente, sopprimere il comma 19.

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli stessi, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:

"7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

48.0.1000/4

FINOCCHIARO, DELLA MONICA, D'ALIA, GIARETTA, LATORRE, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, MERCATALI, LEGNINI
Sopprimere il comma 17.

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli stessi, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:

"7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

48.0.1000/5

FINOCCHIARO, DELLA MONICA, D'ALIA, GIARETTA, LATORRE, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, MERCATALI, LEGNINI
Sopprimere il comma 18.

Conseguentemente, sopprimere il comma 19.

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli stessi, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:

"7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

48.0.1000

Il Governo

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Interventi urgenti per il rilancio della competitività attraverso la riduzione del contenzioso civile pendente)

1. Al fine di conseguire un risparmio della spesa derivante dall'erogazione dell'indennizzo previsto dalla legge 24 marzo 2001, n. 89, stimato in euro 53.568.000 per gli anni 2011, 2012 e 2013, e di consentire un rilancio della competitività, anche attraverso la riallocazione nel sistema economico delle risorse immobilizzate dalla eccessiva durata del contenzioso civile, si applicano le seguenti disposizioni.

2. Il presidente di ciascun tribunale e di ciascuna corte d'appello entro il 31 gennaio di ogni anno redige un programma per la riduzione del contenzioso civile pendente e per l'attuazione nel settore civile del principio di ragionevole durata del processo previsto dall'articolo 111 della Costituzione. Il programma indica la durata media dei procedimenti civili contenziosi presso l'ufficio, fissa gli obiettivi di riduzione della durata raggiungibili nell'anno in corso, e determina le priorità di trattazione dei procedimenti, individuati per tipologie oggettive tenendo conto della durata, anche con riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti, della natura e del valore della causa. Con il programma viene dato atto del conseguimento degli obiettivi fissati per l'anno precedente o vengono specificate le motivazioni del loro eventuale mancato raggiungimento. Il capo dell'ufficio giudiziario vigila sul rispetto delle priorità ed il programma viene comunicato al locale consiglio dell'ordine degli avvocati e viene trasmesso al Consiglio superiore della magistratura per essere valutato ai fini della conferma dell'incarico direttivo ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160.

3. Fino al 31 dicembre 2015 nei procedimenti civili contenziosi di competenza del tribunale e della corte d'appello la cui trattazione viene dichiarata prioritaria con il programma previsto dal comma 2 si applicano le disposizioni dei commi da 4 a 12.

4. Il giudice, nelle cause in cui fissa o è già stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni, ovvero per la discussione orale, ad una data successiva ai sei mesi, può nominare, anche con decreto pronunciato fuori udienza e comunicato alle parti, un ausiliario per la sollecita definizione della controversia. Con lo stesso provvedimento il giudice fissa l'udienza per la discussione della proposta di cui al comma 8.

5. Il capo dell'ufficio giudiziario forma un albo degli ausiliari presso lo stesso ufficio e vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti. Nell'albo possono essere iscritti esclusivamente i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: magistrati onorari, anche se cessati dal servizio da non più di cinque anni; avvocati con anzianità di iscrizione all'albo di almeno cinque anni; notai, anche collocati a riposo; magistrati ordinari, amministrativi e contabili collocati a riposo; avvocati dello Stato collocati a riposo; docenti o ricercatori universitari di materie giuridiche, anche collocati a riposo.

6. L'ausiliario accetta l'incarico prestando giuramento davanti al cancelliere di adempiere fedelmente il suo ufficio, con apposita dichiarazione sottoscritta e depositata nel fascicolo processuale entro dieci giorni dalla comunicazione della nomina. L'ausiliario ha l'obbligo di astenersi e può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell'articolo 51 del codice procedura civile. Della ricusazione conosce il capo dell'ufficio giudiziario.

7. Entro novanta giorni dalla nomina, l'ausiliario deposita in cancelleria una relazione contenente la sintetica esposizione dei fatti oggetto di causa ed una proposta di decisione, con la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto sulla base dei quali ritiene che la causa deve essere decisa. La relazione è comunicata alle parti costituite con ogni mezzo idoneo ed è notificata al contumace.

8. Entro trenta giorni dalla comunicazione della relazione le parti, personalmente o a mezzo del loro difensore, possono dichiarare di accettare la proposta di decisione con apposita memoria o con dichiarazione resa in udienza. Quando le parti dichiarano di accettare la proposta dell'ausiliario e la causa ha ad oggetto diritti disponibili, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 185, terzo comma, del codice di procedura civile. Quando le parti dichiarano di accettare la proposta dell'ausiliario e la causa ha ad oggetto diritti non disponibili, se il giudice la ritiene condivisibile nel merito e conforme a legge, ne dispone con decreto l'omologa e provvede alla cancellazione della causa dal molo, pronunciando sulle spese. Il decreto costituisce titolo per l'esecuzione forzata, per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione.

9. Fuori dei casi previsti dal comma 9, il provvedimento che definisce il giudizio può essere motivato anche mediante rinvio alla relazione redatta dall'ausiliario.

10. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde al contenuto della proposta, il giudice, in deroga agli articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile, può condannare la parte che non ha aderito alla proposta, anche se vittoriosa, al pagamento dell'indennità dovuta all'ausiliario, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto, da riassegnarsi ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli

uffici giudiziari. La misura dell'indennità spettante all'ausiliario viene determinata sulla base degli importi previsti dalla tabella di cui all'allegato A.

11. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde al contenuto della proposta, l'indennità dovuta all'ausiliario è posta a carico dello Stato ed è liquidata dal giudice sulla base degli importi previsti dalla tabella di cui all'allegato B. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati complessivamente in euro 9.380.000, si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 16.

12. L'indennità dell'ausiliario è liquidata dal giudice con il provvedimento che chiude il processo davanti a lui, ovvero, in ogni altro caso, con separato decreto. In tale ultimo caso si applica l'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni.

13. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 163, comma 3, numero 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e che la motivazione della sentenza può essere resa nelle forme di cui all'articolo 281-*decies*";

b) dopo l'articolo 257-*bis*, è inserito il seguente:

"Art. 257-*ter*. - (*Assunzione della prova a mezzo del cancelliere*). – Il giudice, sentite le parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può disporre che la prova testimoniale venga assunta da un cancelliere.

Con l'ordinanza di nomina del cancelliere, il giudice fissa il termine entro il quale la prova deve assumersi e l'udienza di comparizione delle parti per la prosecuzione del giudizio. L'ordinanza è comunicata al cancelliere nominato. Il cancelliere, sentite le parti, comunica il giorno, l'ora e il luogo dell'assunzione della prova. La parte interessata provvede all'intimazione al testimone ai sensi dell'articolo 250.

L'assunzione della deposizione può essere registrata mediante l'utilizzo di dispositivi fonografici o audiovisivi se una delle parti lo richiede, a sua cura e spese. In tal caso il cancelliere procede alla redazione di un verbale sintetico, dando atto delle operazioni svolte, e vi allega la registrazione consegnata contestualmente dalla parte. La parte che ha richiesto la registrazione deposita, entro la successiva udienza, la trascrizione integrale della deposizione assunta. Se più parti richiedono la registrazione della deposizione il cancelliere individua la parte che deve provvedere al deposito della trascrizione.

Il giudice, letto il verbale di assunzione della prova ed esaminate le eventuali registrazioni e trascrizioni, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui.

Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 63".

c) dopo il capo III-*ter* del libro II del titolo I è inserito il seguente:

"Capo III-*quater*. DELLA MOTIVAZIONE BREVE

"Art. 281-*decies*. - (*Motivazione breve della decisione*). – Se non decide a norma degli articoli 275, 281-*quinquies* o 281-*sexies*, il giudice, entro trenta giorni dalla scadenza dei termini previsti dall'articolo 190, fissa con decreto, entro i successivi trenta giorni, l'udienza per la pronuncia della sentenza con motivazione breve, disponendo la comparizione personale delle parti.

All'udienza prevista dal comma che precede il giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della sommaria elencazione dei fatti rilevanti, delle fonti di prova e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con riferimento a precedenti conformi. La sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.

Le parti che vogliono proporre impugnazione devono chiedere, con atto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia della sentenza, la motivazione estesa redatta ai sensi dell'articolo 132, primo comma, n. 4, che il giudice deposita nei successivi trenta giorni. Del deposito è data notizia alle parti costituite con biglietto di cancelleria.

Dal momento del deposito della motivazione estesa la sentenza può essere notificata ai fini della decorrenza dei termini di cui all'articolo 325 e decorre il termine di cui all'articolo 327, primo comma".

d) all'articolo 282, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

"Nel caso previsto dall'articolo 281-*decies*, la sentenza è provvisoriamente esecutiva a seguito del deposito della motivazione estesa ovvero, se questa non viene richiesta, decorso il termine previsto dal terzo comma del medesimo articolo";

e) all'articolo 283 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Se l'istanza prevista dal comma che precede è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio";

f) dopo l'articolo 324 è inserito il seguente:

"Art. 324-*bis*. - (*Non impugnabilità della sentenza*). – La sentenza resa ai sensi dell'articolo 281-*decies*, primo comma, non è soggetta ai mezzi di impugnazione indicati nell'articolo 324, quando le parti non hanno chiesto la motivazione estesa";

g) all'articolo 350, primo comma, dopo le parole: "la trattazione dell'appello è collegiale", sono aggiunte le seguenti: ", ma il presidente del collegio può delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti";

h) all'articolo 352 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Quando non provvede ai sensi dei commi che precedono, il giudice può decidere la causa ai sensi dell'articolo 281-*sexies* ovvero dell'articolo 281-*decies*";

i) all'articolo 431 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Se l'istanza per la sospensione di cui al terzo ed al sesto comma è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio".

14. Dopo l'articolo 103-*bis* del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante "Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile" è inserito il seguente:

"Art. 103-*ter* - (*Assunzione della prova a mezzo del cancelliere*) – Nei casi previsti dall'articolo 257-*ter* del codice, la prova è assunta, fuori dall'orario di servizio, da un cancelliere iscritto nell'apposito registro tenuto presso la corte di appello.

Il presidente della corte vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nel registro e che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici.

La prova deve essere assunta nei locali dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede.

Per l'assunzione della prova è dovuto al cancelliere un compenso, posto a carico delle parti e determinato in base alla tariffa approvata con decreto del Ministro della giustizia.

La prova non può essere assunta a mezzo del cancelliere quando una delle parti è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato".

15. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 103-*ter* del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come introdotto dalla presente legge di conversione, la misura dell'indennità spettante al cancelliere per l'assunzione della prova è determinata sulla base degli importi previsti dalla tariffa di cui all'allegato C. La tariffa viene aggiornata, con cadenza triennale, con decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La tariffa di cui all'allegato C è abrogata con effetto dall'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo del presente comma.

16. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Il contributo è aumentato della metà nei giudizi di impugnazione ed è dovuto nella misura fissa di euro 500 nei giudizi dinanzi alla Corte di cassazione";

b) all'articolo 14, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 281-*decies*, terzo comma, del codice di procedura civile la parte che per prima deposita l'atto di richiesta della motivazione estesa della sentenza è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato dovuto per il successivo grado di giudizio".

Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma è versato all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della giustizia, per assicurare il pagamento dell'indennità dell'ausiliario nel caso di cui al comma 11.

17. I capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico delle finanze pubbliche, con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e con i consigli degli ordini degli avvocati per consentire, su richiesta dell'interessato, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari di una parte del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato, per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno. I soggetti previsti dal presente comma assistono e coadiuvano i magistrati nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3. Al termine del periodo di formazione i magistrati designati dal capo dell'ufficio giudiziario redigono una relazione in merito all'attività svolta ed alla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa agli enti di cui al primo periodo.

18. Nei procedimenti civili contenziosi aventi ad oggetto diritti disponibili che, alla data di entrata in vigore della presente legge, pendono dinanzi al tribunale, il giudice, su istanza anche di una sola parte, procede al tentativo di conciliazione previsto dall'articolo 185 del codice di procedura civile. Nei procedimenti civili contenziosi aventi ad oggetto diritti disponibili che, alla data di entrata in vigore della presente legge, pendono dinanzi alla Corte d'Appello, il giudice, su istanza di parte, anche con decreto pronunziato fuori udienza, rinvia il processo per un periodo di sei mesi per l'espletamento del procedimento di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, assegnando contestualmente alla parte richiedente il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione, e le spese del medesimo procedimento sono integralmente anticipate dalla parte istante. Le istanze previste dal presente comma devono essere proposte, a pena di decadenza, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

19. Il programma di cui al comma 2 viene redatto per la prima volta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, e deve contenere l'indicazione degli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti civili contenziosi concretamente raggiungibili entro il 31 gennaio 2011. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 15 e di cui al comma 16), lettera b), si applicano anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione. Le disposizioni di cui al comma 16, lettera a), si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione. Nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione nei quali una o più parti sono state dichiarate contumaci, l'articolo 281-*decies* del codice di procedura civile, come introdotto dal comma 15, lettera c), del presente articolo, si applica se, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, una delle parti costituite notifica al contumace l'avviso che la motivazione della sentenza può essere resa nelle forme di cui all'articolo 281-*decies* del codice di procedura civile».

49.1000/1

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

All'emendamento 49.1000, sopprimere le lettere b), c) e d).

49.1000/2

ZANETTA

All'emendamento 49.1000, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«aa) al comma 2, lettera a), sostituire la parole: » del patrimonio culturale«, con le seguenti: » della salute e pubblica incolumità, tutela paesaggistico territoriale, tutela del patrimonio ambientale e tutela del patrimonio storico-artistico».

49.1000/3

MERCATALI, DELLA SETA, FERRANTE

All'emendamento 49.1000, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«b) Sopprimere la lettera b).».

49.1000/4

ZANETTA

All'emendamento 49.1000, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«bb) Al comma 2, lettera b), infine, inserire il seguente periodo: "Con le stesse modalità di cui sopra, si esprimono tutti gli altri soggetti in ordine alle proprie competenze."».

49.1000/5

MERCATALI, DELLA SETA, FERRANTE

All'emendamento 49,1000, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) Dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

"«2-quater. Alla conferenza può intervenire qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto di un impianto industriale."».

49.1000/6

MERCATALI, DELLA SETA, FERRANTE

All'emendamento 49.1000, sopprimere la lettera c).

49.1000/7

ZANETTA

All'emendamento 49.1000, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«cc) Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

"e-bis. al comma 8, dopo le parole: "una sola volta", inserire le seguenti: "e nella prima riunione della Conferenza di Servizi"».

49.1000/8

MERCATALI, DELLA SETA, FERRANTE

All'emendamento 49.1000, sopprimere lo lettera d).

49.1000/9

GIARETTA, MERCATALI, MORANDO

All'emendamento 49.1000, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

"4-*bis*. In caso di avvio di nuova attività, l'imprenditore presenta al comune competente per territorio una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

4-*ter*. In caso di realizzazione o di modifica di un impianto produttivo, di apertura di unità locale o laboratorio manifatturiero sono allegati alla dichiarazione di cui al comma 4-*bis* gli elaborati progettuali e la dichiarazione di conformità del progetto alla normativa vigente applicabile, resa sotto la propria responsabilità dalla società professionale o dal professionista autori del progetto, purché muniti di idonea assicurazione per la responsabilità professionale, pari almeno al valore economico dell'opera.

4-*quater*. Il comune che riceve la dichiarazione e la relativa documentazione, rilascia contestualmente la ricevuta, che costituisce titolo per l'avvio immediato dell'attività o dell'intervento dichiarato.

4-*quinquies*. Il comune trasmette immediatamente la dichiarazione e la relativa documentazione agli uffici e alle amministrazioni competenti ad effettuare le verifiche e i controlli successivi.

4-*sexies*. In caso di interventi edilizi che alla data di entrata in vigore della presente legge necessitano di denuncia di inizio di attività o di permesso di costruire, la loro realizzazione può essere avviata decorsi trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione ai sensi del presente articolo.

4-*septies*. Possono in ogni caso essere immediatamente attivati gli interventi e le attività concernenti l'utilizzo dei servizi presenti nelle aree ecologicamente attrezzate istituite dalle regioni, con il concorso degli enti locali interessati, utilizzando prioritariamente le aree o le zone con nuclei industriali già esistenti, anche se parzialmente o totalmente dismessi.

4-*octies*. Qualora l'avvio dell'attività o la realizzazione di un impianto produttivo siano in contrasto con lo strumento urbanistico, l'interessato può chiedere la convocazione di una conferenza di servizi, motivando che lo stesso strumento non individua aree idonee all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti o non utilizza beni in relazione al progetto presentato, e che il medesimo progetto è conforme alle disposizioni ad esso applicabili per i rimanenti profili.

4-*nonies*. Il comune convoca immediatamente la conferenza di servizi di cui al comma 4-*octies* in seduta pubblica, previa idonea pubblicità, e in tale sede accerta la sussistenza dei presupposti di cui al medesimo comma 4-*octies* e acquisisce e valuta le osservazioni di tutti i soggetti interessati, anche portatori di interessi diffusi o collettivi. Il verbale è trasmesso al consiglio comunale, che delibera nella prima seduta utile sulla variante urbanistica.

4-*decies*. L'attività o la realizzazione dell'intervento di cui al comma 4-*octies* sono avviate dal richiedente entro un anno dall'approvazione della variante urbanistica, che altrimenti decade, e le aree e gli impianti di cui al medesimo comma 4-*octies* non possono essere alienati prima di cinque anni dalla data della variante, pena la nullità dell'atto di compravendita.

4-*undecies*. In caso di realizzazione di nuovi impianti produttivi, l'interessato comunica al comune l'ultimazione dei lavori, con apposita dichiarazione corredata da un certificato del direttore dei lavori, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità.

4-*duodecies*. Quando le norme vigenti subordinano la messa in opera dell'impianto a collaudo, lo stesso è effettuato da una società professionale o da un professionista indipendenti dall'imprenditore, dal progettista e dai realizzatori dell'opera, munito di idonea assicurazione per la responsabilità professionale, pari almeno al valore economico dell'opera.

4-*terdecies*. La comunicazione di cui al comma 4-*undecies* o il certificato di collaudo positivo di cui al comma 4-*duodecies* consentono l'immediata messa in funzione degli impianti.

4-*quaterdecies*. Il comune trasmette immediatamente la documentazione agli uffici e alle amministrazioni competenti per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli.

4-*quinquiesdecies*. Nei casi particolari di speciale rilievo per la salute e l'incolumità pubblica e per i beni ambientali, alla dichiarazione di inizio di attività è altresì allegata una domanda di autorizzazione relativa ai profili tassativamente indicati con regolamento del Ministero dello sviluppo economico da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

4-*sexiesdecies*. Nei casi di cui al comma 4-*quinquiesdecies* il comune, nel trasmettere la documentazione ivi prevista agli uffici e alle amministrazioni competenti per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli successivi, convoca immediatamente una conferenza di servizi, che si svolge in via telematica entro sette giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 4-*quinquiesdecies*, e che conclude i propri lavori entro i successivi trenta giorni ai sensi delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4-*septiesdecies*. Decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 4-*quinquiesdecies* senza che siano intervenuti atti interdettivi o cautelari, le attività o le opere possono comunque essere avviate, fatti salvi gli ulteriori atti dell'amministrazione competente.

4-*duodevicies*. Il Governo e le regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, e successive modificazioni, al fine di individuare le regole tecniche e le modalità operative standardizzate relative all'applicazione degli strumenti procedurali, informatici e telematici previsti dal presente articolo, ai fini dell'adozione delle misure organizzative anche in deroga ad ogni altra disposizione, anche normativa, nazionale, regionale o locale, volte ad assicurare il raccordo e il coordinamento con le norme regolamentari in materia di sportello unico per le attività produttive.

4-*undevicies*. In attesa della piena operatività delle norme contenute nel regolamento sullo Sportello unico per le attività produttive, al fine di assicurare una rapida semplificazione dei procedimenti amministrativi, la presente disciplina trova immediata applicazione sia nei comuni che si sono dotati dello sportello unico che in quelli sprovvisti.

4-*vicies*. Nei casi di cui al decreto legislativo 25 marzo 2010, n. 59, si applica la denuncia di inizio di attività ad efficacia immediata di cui all'articolo 19, comma 2, della legge n. 241 del 1990 con le sole eccezioni previste dal medesimo decreto legislativo. È abrogata ogni preesistente disposizione di legge o regolamento incompatibile. Il Governo entro il termine di un anno della presente disposizione adotta un decreto correttivo volto ad estendere il predetto istituto ad altre attività disciplinate dallo stesso decreto legislativo"».

49.1000/10

MORANDO

All'emendamento 49.1000, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. In caso di avvio di nuova attività, l'imprenditore presenta al comune competente per territorio una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

4-*ter*. In caso di realizzazione o di modifica di un impianto produttivo, di apertura di unità locale o laboratorio manifatturiero sono allegati alla dichiarazione di cui al comma 1 gli elaborati progettuali e la dichiarazione di conformità del progetto alla normativa vigente applicabile, resa sotto la propria responsabilità dalla società professionale o dal professionista autori del progetto, purché muniti di idonea assicurazione per la responsabilità professionale, pari almeno al valore economico dell'opera. La dichiarazione di conformità alla normativa vigente delle attività di cui al commi 4-*bis* e al presente comma, è resa dalla società professionale o dal professionista che assistono l'imprenditore nella procedura in oggetto, purché muniti di idonea assicurazione per la responsabilità professionale pari almeno al valore economico dell'opera o del progetto. A questo scopo, possono essere costituite apposite società di diritto privato, denominate "Agenzia per l'impresa", dalle associazioni rappresentative delle imprese e da professionisti.

4-*quater*. Il comune che riceve la dichiarazione e la relativa documentazione, rilascia contestualmente la ricevuta, che costituisce titolo per l'avvio immediato dell'attività o dell'intervento dichiarato.

4-*quinquies*. Il comune trasmette immediatamente la dichiarazione e la relativa documentazione agli uffici e alle amministrazioni competenti ad effettuare le verifiche e i controlli successivi.

4-*sexies*. In caso di interventi edilizi che alla data di entrata in vigore della presente legge necessitano di denuncia di inizio di attività o di permesso di costruire, la loro realizzazione può essere avviata decorsi trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione ai sensi del presente articolo.

4-*septies*. Possono in ogni caso essere immediatamente attivati gli interventi e le attività concernenti l'utilizzo dei servizi presenti nelle aree ecologicamente attrezzate istituite dalle regioni, con il concorso degli enti locali interessati, utilizzando prioritariamente le aree o le zone con nuclei industriali già esistenti, anche se parzialmente o totalmente dismessi.

4-*octies*. Qualora l'avvio dell'attività o la realizzazione di un impianto produttivo siano in contrasto con lo strumento urbanistico, l'interessato può chiedere la convocazione di una conferenza di servizi, motivando che lo stesso strumento non individua aree idonee all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti o non utilizza beni in relazione al progetto presentato, e che il medesimo progetto è conforme alle disposizioni ad esso applicabili per i rimanenti profili.

4-*nonies*. Il comune convoca immediatamente la conferenza di servizi di cui al comma 4-*octies* in seduta pubblica, previa idonea pubblicità, e in tale sede accerta la sussistenza dei presupposti di cui al medesimo comma 4-*octies* e acquisisce e valuta le osservazioni di tutti i soggetti interessati, anche portatori di interessi diffusi o collettivi. Il verbale è trasmesso al consiglio comunale, che delibera nella prima seduta utile sulla variante urbanistica.

4-*decies*. L'attività o la realizzazione dell'intervento di cui al comma 4-*octies* sono avviate dal richiedente entro un anno dall'approvazione della variante urbanistica, che altrimenti decade, e le aree e gli impianti di cui al medesimo comma 4-*octies* non possono essere alienati prima di cinque anni dalla data della variante, pena la nullità dell'atto di compravendita.

4-*undecies*. In caso di realizzazione di nuovi impianti produttivi, l'interessato comunica al comune l'ultimazione dei lavori, con apposita dichiarazione corredata da un certificato del direttore dei lavori, con il quale si attestano la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità.

4-*duodecies*. Quando le norme vigenti subordinano la messa in opera dell'impianto a collaudo, lo stesso è effettuato da una società professionale o da un professionista indipendenti dall'imprenditore, dal progettista e dai realizzatori dell'opera, munito di idonea assicurazione per la responsabilità professionale, pari almeno al valore economico dell'opera.

4-*terdecies*. La comunicazione di cui al comma 4-*undecies* o il certificato di collaudo positivo di cui al comma 4-*duodecies* consentono l'immediata messa in funzione degli impianti.

4-*quaterdecies*. Il comune trasmette immediatamente la documentazione agli uffici e alle amministrazioni competenti per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli.

4-*quinquiesdecies*. Nei casi particolari di speciale rilievo per la salute e l'incolumità pubblica e per i beni ambientali, alla dichiarazione di inizio di attività è altresì allegata una domanda di autorizzazione relativa ai profili tassativamente indicati con regolamento del Ministero dello sviluppo economico da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

4-*sexiesdecies*. Nei casi di cui al comma 4-*quinquiesdecies* il comune, nel trasmettere la documentazione ivi prevista agli uffici e alle amministrazioni competenti per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli successivi, convoca immediatamente una conferenza di servizi, che si svolge in via telematica entro sette giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 4-*quinquiesdecies*, e che conclude i propri lavori entro i successivi trenta giorni ai sensi delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4-*septiesdecies*. Decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 4-*quinquiesdecies* senza che siano intervenuti atti interdettivi o cautelari, le attività o le opere possono comunque essere avviate, fatti salvi gli ulteriori atti dell'amministrazione competente.

4-*duodevicies*. Il Governo e le regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, e successive modificazioni, al fine di individuare le regole tecniche e le modalità operative standardizzate relative all'applicazione degli strumenti procedurali, informatici e telematici previsti dal presente articolo, ai fini dell'adozione delle misure organizzative anche in deroga ad ogni altra disposizione, anche normativa, nazionale, regionale o locale, volte ad assicurare il raccordo e il coordinamento con le norme regolamentari in materia di sportello unico per le attività produttive.

4-*undevicies*. In attesa della piena operatività delle norme contenute nel regolamento sullo Sportello unico per le attività produttive, al fine di assicurare una rapida semplificazione dei procedimenti amministrativi, la presente disciplina trova immediata applicazione sia nei comuni che si sono dotati dello sportello unico che in quelli sprovvisti.

4-*vicies*. Nei casi di cui al decreto legislativo 25 marzo 2010, n. 59, si applica la denuncia di inizio di attività ad efficacia immediata di cui all'art. 19, comma 2, della legge n. 241/1990 con le sole eccezioni previste dal medesimo decreto legislativo. È abrogata ogni preesistente disposizione di legge o regolamento incompatibile. Il Governo entro il termine di un anno dalla presente disposizione adotta un decreto correttivo volto ad estendere il predetto istituto ad altre attività disciplinate dallo stesso decreto legislativo».

49.1000/11

BONFRISCO

All'emendamento 49.1000 del relatore, alla lettera d), capoverso, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli atti ed ai procedimenti in materia di pubblica sicurezza ed incolumità pubblica».

Consequentemente, al comma 4, sono soppresse le seguenti parole: «la sicurezza pubblica».

49.1000/12

PASTORE, TANCREDI

All'emendamento del relatore 49.1000, alla fine del comma 4 aggiungere le parole: «e possono riguardare anche altre attività di lavoro autonomo, diverse dalle imprese, sulla base dei principi e criteri direttivi di cui al comma 3, in quanto applicabili».

49.1000/13

LATRONICO

All'emendamento 49.1000, apportare le seguenti modificazioni:

dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle reti per l'acquisizione del gettito.».

49.1000/14

LEGNINI

All'emendamento 49.1000, alla lettera d), capoverso «Art. 19», comma 1, dopo le parole: «con la sola esclusione» inserire le seguenti: «degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché».

49.1000/15

BONFRISCO, ZANETTA, PICHETTO FRATIN

All'emendamento 49.1000, alla lettera d), capoverso «Art. 19», apportare le seguenti modificazioni:

a) nel secondo periodo del comma 1, dopo le parole: «nonché dalle attestazioni», inserire le seguenti: «e asseverazioni»; dopo le parole: «di tecnici abilitati», inserire le seguenti: «previste dalla normativa vigente»; dopo le parole: «tali attestazioni», inserire le seguenti: «e asseverazioni».

Consequentemente, nel terzo periodo del comma 1, dopo le parole: «autocertificazioni, attestazioni», inserire le seguenti: «, asseverazioni»;

nel comma 6 dopo le parole: «dichiarazioni o attestazioni», inserire le seguenti: «o asseverazioni»;

nel comma 3, lettera c), dopo le parole: «delle attestazioni», inserire le seguenti: «e delle asseverazioni».

49.1000/16

LEGNINI

All'emendamento 49.1000, alla lettera d), capoverso «Art. 19», comma 2, dopo le parole: «può essere iniziata» inserire le seguenti: «trascorsi venti giorni».

49.1000/17

LEGNINI

All'emendamento 49.1000, alla lettera d), capoverso «Art. 19», alla lettera d), capoverso «Art. 19», comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies».

49.1000/18

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

All'emendamento del relatore 49.1000, alla lettera d), «Art. 19», comma 4, le parole da: «solo in presenza» a: «irreparabile» sono sostituite dalle seguenti: «ove ravvisi pericolo».

49.1000/19

BONFRISCO, ZANETTA, PICHETTO FRATIN

All'emendamento 49.1000, alla lettera d), capoverso «4-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) nel comma 3, sopprimere la lettera e).

**SENATO DELLA REPUBBLICA
BILANCIO (5^a)**

GIOVEDÌ 8 LUGLIO 2010
374^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
AZZOLLINI*

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Casero, Giorgetti e Sonia Viale e il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(2228) Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella odierna seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta era stata esaminata la proposta 45.2000, in relazione alla quale ricorda che era stata richiesta una votazione per parti separate. Propone quindi di procedere alla votazione dei subemendamenti riferiti alla proposta 45.2000.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, con distinte votazioni, la Commissione respinge tutti i subemendamenti da 45.2000/1 a 45.2000/11.

La senatrice POLI BORTONE (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*) dichiara la propria astensione sulla proposta 45.2000, relativamente al comma 3.

Posta in votazione per parti separate la proposta 45.2000 risulta approvata.

Il presidente AZZOLLINI informa che i subemendamenti 8.2000/7 e 8.2000/12 risultano inammissibili.

Il senatore GIARETTA (*PD*) evidenzia alcuni problemi politici sottesi all'attuale formulazione della proposta 8.2000 con la quale si prevede un ampliamento della spesa pubblica per il comparto sicurezza, pari a 160 milioni di euro, in controtendenza rispetto all'orientamento dell'intera manovra che mira ad un risparmio di spesa di circa 24 miliardi di euro complessivi. Dopo aver ricordato che i dipendenti del comparto sicurezza hanno registrato, negli ultimi anni, degli indici di crescita retributiva superiori rispetto agli altri dipendenti pubblici, si sofferma sulle criticità che la proposta in esame presenta per gli enti locali. Ricorda, infatti, che il patto di stabilità interno per gli enti locali in molti casi ha penalizzato anche i comuni virtuosi. Da ultimo evidenzia come l'aumento dell'IRES a carico delle imprese di assicurazione rischia di essere traslato interamente dalle compagnie stesse sui consumatori.

Il senatore MORANDO (*PD*) rileva come la questione posta con l'emendamento 8.2000 risulti particolarmente complessa. Dopo aver ricordato i dati forniti dalla relazione tecnica sull'ammontare complessivo delle nuove entrate derivanti dall'aumento dell'IRES sulle assicurazioni evidenzia che l'aumento stesso viene disposto non tanto sulle rendite delle compagnie assicurative, bensì sulle riserve che le compagnie stesse debbono costituire per le eventuali liquidazioni a favore degli assicurati. Critica pertanto la scelta del Governo di procedere ad una tassazione di quello che è da considerarsi un debito anziché intervenire sulla rendita. Auspica quindi che il presidente Relatore intervenga in questo senso procedendo ad un'ampia riformulazione della originale proposta

emendativa. Richiama, inoltre, gli effetti derivanti dall'applicazione del testo originario dell'articolo 29, lettera *b*) del provvedimento di urgenza che prevedeva la possibilità per il fisco di procedere all'immediata riscossione nei confronti delle imprese con il semplice avvio di un accertamento fiscale. Ritiene che tale impostazione, rendendo immediatamente esecutivi gli accertamenti fiscali, risultava fortemente lesiva dei diritti del contribuente. Da ultimo ribadisce che, a suo giudizio, i dati contenuti nella relazione tecnica relativa alla proposta 8.2000 non risultano particolarmente credibili in quanto la proposta in esame va ad alterare i saldi della finanza pubblica.

Interviene quindi il Presidente RELATORE per fornire alcuni chiarimenti in merito alle proposte emendative da lui presentate. In relazione all'emendamento che modifica le disposizioni di cui all'articolo 29 lettera *b*) ricorda l'attuale procedura sugli accertamenti fiscali che, nella prassi, consente al contribuente di presentare in generale un immediato ricorso che, nella maggior parte dei casi si risolve con l'ottenimento di una misura sospensiva. Rileva, tuttavia, che a seguito dell'ottenuta sospensione, la quasi totalità delle commissioni tributarie si pronuncia entro i termini previsti dalla legge. Dopo aver manifestato condivisione per alcune delle considerazioni del senatore Morando circa l'inopportunità di annettere, come inizialmente stabilito dal decreto-legge, esecutività immediata agli accertamenti fiscali alle imprese, evidenzia come la proposta emendativa da lui presentata miri a fornire maggiori garanzie a tutti i cittadini nei confronti del fisco, in linea con le norme contenute nello statuto dei diritti del contribuente.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) ritiene che, con riguardo al fondo istituito per il rientro dei deficit degli enti locali, dovrebbe essere fissato un termine massimo di operatività di tale fondo.

Il senatore D'ALI' (*PdL*) manifesta condivisione per alcune considerazioni svolte dal senatore Garavaglia ritenendo che la proposta emendativa relativa al fondo per il rientro del deficit degli enti locali dovrebbe essere meglio precisata con particolare riguardo ai comuni oggetto di commissariamento a seguito di infiltrazioni mafiose. A questo proposito richiama l'importanza dei subemendamenti, da lui presentati 8.2000/5 e 8.2000/10 sui quali auspica un approfondimento da parte del Relatore.

Il senatore LUSI (*PD*) ritiene che le norme previste dal Governo, nonché la proposta emendativa del relatore sugli enti locali abbiano eluso gran parte dei problemi, in quanto le modalità di applicazione delle norme stesse vengono affidate ad un decreto di natura non regolamentare.

Il senatore LEGNINI (*PD*) ricorda di aver più volte manifestato perplessità circa le concrete modalità di individuazione di cui saranno i comuni destinatari della norma relativa agli enti locali che rischia di penalizzare prevalentemente i comuni virtuosi.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) illustra il subemendamento 8.2000/4 volto ad estendere le misure di cui alla proposta 8.2000 anche ai comuni in dissesto finanziario per eventi a seguito dei quali è stato dichiarato lo stato di calamità. Rileva inoltre che l'emendamento non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presidente RELATORE esprime quindi parere contrario su tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 8.2000, ad eccezione del subemendamento 8.2000/2 sul quale il parere è favorevole.

Il sottosegretario CASERO esprime parere conforme a quello del Relatore.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) ritira quindi i subemendamenti 8.2000/3 e 8.2000/6.

La Commissione, con distinte votazioni, approva quindi il subemendamento 8.2000/2, mentre respinge le proposte 8.2000/1, 8.2000/4, 8.2000/5 e da 8.2000/7 a 8.2000/13.

Il senatore LEGNINI (*PD*) interviene in sede di dichiarazione di voto raccomandando l'approvazione del subemendamento 8.2000/14 il quale è diretto a stabilire la decorrenza delle misure previste dall'emendamento 8.2000 a firma del relatore a decorrere da 30 giorni dalla data di conversione del decreto-legge, nel presupposto che il *dies a quo*, come ivi configurato, sia suscettibile di determinare minori entrate per l'Erario.

Posto ai voti, il subemendamento 8.2000/14 non risulta approvato.

La Commissione respinge altresì il subemendamento 8.2000/15.

Il senatore LEGNINI (*PD*) dichiara il voto favorevole in merito alla proposta 8.2000/16, sottolineando l'esigenza prioritaria di differire il termine per le imprese in relazione alla contingente situazione di crisi.

Posto ai voti, l'emendamento 8.2000/16 non è accolto.

Il presidente relatore AZZOLLINI, in accoglimento di un' obiezione formulata dal senatore Morando, ritiene opportuno riformulare l'emendamento 8.2000 a sua firma in un testo 2 (pubblicata in allegato al presente resoconto), al fine di riferire la copertura finanziaria alle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 13-*bis*, 13-*ter* e 13-*quater* dell'articolo 38.

Su richiesta del senatore MASCITELLI (*IdV*), accorda quindi la possibilità del voto per parti separate.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) interviene per dichiarare il proprio voto favorevole esclusivamente sulla prima parte dell'emendamento 8.2000 (testo 2), per quanto attiene alle norme sul comparto sicurezza e difesa.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*), pur apprezzando lo sforzo di sintesi da parte del presidente relatore, rileva tuttavia come permangano ancora alcune perplessità, rimarcate peraltro dalle argomentazioni svolte nel corso del dibattito. Ciò nondimeno dichiara tuttavia di associarsi all'orientamento favorevole della maggioranza circa l'emendamento 8.2000 (testo 2).

La senatrice POLI BORTONE (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*) annuncia la propria astensione sulla proposta 8.2000 (testo 2).

Posti separatamente in votazione, la Commissione approva la prima parte dell'emendamento 8.2000 (testo 2) nonché la seconda parte del medesimo emendamento.

Il senatore MORANDO (*PD*) sottolinea incidentalmente l'esigenza di correggere un refuso presente all'interno dell'emendamento 39.1000, il quale è stato già approvato dalla Commissione, nel senso di intendervi riferite le organizzazioni sindacali più rappresentative.

Il presidente relatore AZZOLLINI concorda con l'osservazione formulata dal senatore Morando e dichiara che la correzione formale sarà apportata sul testo. Avverte quindi che l'emendamento 39.1000 (testo 2 corretto) sarà pubblicato in allegato al resoconto della presente seduta.

Il senatore MORANDO (*PD*) chiede aggiornamenti in merito alla relazione tecnica riguardo all'emendamento 9.2000 (testo 2).

Il presidente relatore AZZOLLINI, al fine di acquisire elementi per rispondere al quesito posto dal senatore Morando, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 17,05, riprende alle ore 17,30.

Il presidente relatore AZZOLLINI, nell'attesa che pervenga da parte del Governo la richiesta relazione tecnica in merito all'emendamento 9.2000 (testo 2), propone di passare all'esame dell'emendamento 49.1000 e dei relativi subemendamenti ad esso pervenuti. A tale riguardo annuncia inoltre la riformulazione in un testo 2 dell'emendamento 49.1000 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna), in accoglimento di alcuni rilievi avanzati dalla Ragioneria generale dello Stato nell'ambito della relazione tecnica.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 49.1000 (testo 2) e dei relativi subemendamenti.

Il senatore MORANDO (PD), nel dichiarare preliminarmente che l'emendamento 49.1000 presenta alcuni spunti condivisibili nella misura in cui si pone l'obiettivo di semplificare il rapporto tra le imprese e la Pubblica Amministrazione, rileva tuttavia come tale misura risulti fin troppo debole e incapace di produrre effetti duraturi a beneficio delle attività produttive. A tale fine dà conto del subemendamento 49.1000/9, il quale è volto ad introdurre modifiche strutturali di semplificazione, sia in fase di formazione che di vita e sviluppo delle imprese, incrementando le fattispecie in cui è consentita l'autocertificazione, secondo un modello tipico attualmente diffuso a livello europeo. Il subemendamento 49.1000/10 prevede inoltre la possibilità che possano essere costituite apposite società di diritto privato, denominate "Agenzia per l'impresa" da parte delle associazioni rappresentative delle imprese e dei professionisti, ai fini dell'attività di assistenza alle imprese medesime per le dichiarazioni di conformità alla normativa vigente nell'ambito. Ribadisce come, nell'ottica di un atteggiamento più aggressivo ai fini della eliminazione progressiva delle strettoie burocratiche, la formulazione recata dalle proposte illustrate appaia senz'altro preferibile rispetto alla proposta presentata dal relatore.

Il senatore GIARETTA (PD), in sede di illustrazione dei subemendamenti presentati dalla propria parte politica all'emendamento 49.1000 (testo 2), osserva come la materia della semplificazione burocratica rivesta una importanza strategica e di grande rilievo nella prospettiva di accrescere la competitività del Paese: ingenti infatti risultano i costi aziendali derivanti dalla complessità della legislazione, quasi in misura maggiore rispetto agli oneri connessi all'imposizione fiscale. Giudica pertanto tale emendamento senz'altro positivo, ferma restando tuttavia la necessità di introdurre un intervento di revisione più organico e razionale, paventando altrimenti il rischio che lo sforzo di semplificazione finisca per tradursi in una vera e propria complicazione della legislazione vigente. Fa infine presente l'esigenza di tener conto del dibattito tuttora in corso presso la Camera dei deputati riguardo ad un progetto di semplificazione amministrativa per le piccole e medie imprese, nella prospettiva di evitare inutili duplicazioni o sovrapposizioni.

Il senatore LEGNINI (PD), unendosi alle considerazioni espresse dai senatori che l'hanno preceduto, si sofferma congiuntamente sui subemendamenti 49.1000/14 e 49.1000/16, diretti a reintrodurre alcune eccezioni riguardo all'operatività della denuncia di inizio attività prevista dall'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, richiamando in particolare settori sensibili quali l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, settori nei quali - alla luce dell'emendamento del relatore - verrebbe consentita la certificazione di inizio attività da parte dell'utente. Chiede pertanto se non si ritenga opportuno confermare il quadro normativo vigente, al fine di consentire un maggiore controllo da parte della Pubblica amministrazione in quei settori. Quanto al subemendamento 49.1000/17 dà conto delle conseguenze negative che deriverebbero dalla soppressione della possibilità da parte della Pubblica amministrazione di intervenire in regime di autotutela, circostanza che a suo giudizio è connaturata alla struttura stessa della norma sulla certificazione di inizio di attività, in quanto consente la legittimazione di un controllo *ex post* in ambiti più ampi di quelli previsti, come in caso di pericolo e di danno per il patrimonio artistico, culturale, per la salute e la sicurezza. Ribadisce pertanto l'esigenza che il principio dell'autotutela sia riaffermato esplicitamente.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (LNP) manifesta il dubbio che l'introduzione del potere discrezionale da parte della Pubblica amministrazione di intervenire in via di autotutela finisca per frustrare la portata innovativa dell'emendamento, reintroducendo surrettiziamente il concetto del "permesso" che la norma tende invece a superare, circostanza a suo giudizio ben diversa dall'esercizio del potere di controllo in caso di riscontro di false attestazioni.

Il presidente relatore AZZOLLINI rimarca la necessità che l'attività di autotutela, pur costituendo un principio generale dell'ordinamento, venga ampiamente riaffermata nell'ambito della disciplina in esame. Osserva quindi come tale istituto non sia direttamente connesso all'istanza del richiedente, ma costituisca una forma di protezione nei confronti della Pubblica amministrazione in casi di errori od omissioni dell'amministrazione medesima. Coglie quindi l'occasione per rilevare come peraltro norme eccessivamente semplificate possano essere fonte di possibili fenomeni di abuso.

Il senatore Nicola ROSSI (PD) contesta le affermazioni testé rese dal presidente Azzollini facendo presente come gli interventi di semplificazione debbano essere diretti ad agevolare l'attività dell'imprenditoria, senza che l'eventualità di fenomeni di elusione ed abuso possano condizionare la riflessione attualmente in corso.

Il senatore DE ANGELIS (*PdL*) osserva come il ricorso all'autotutela non sia suscettibile di imprimere un freno all'obiettivo di semplificazione che l'emendamento 49.1000 (testo 2) mira a conseguire, tenuto conto che la certificazione di inizio attività rimane legata all'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge.

Il senatore Nicola ROSSI (*PD*), nel prendere atto di come sull'argomento si stiano manifestando orientamenti assolutamente trasversali, segnala comunque a suo giudizio di straordinaria importanza, rileva che l'affermazione del principio di autotutela rischierebbe di esercitare un potere di condizionamento da parte della Pubblica amministrazione, in controtendenza al principio che consente l'inizio di attività che si collochino nell'ambito del rispetto dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa.

Il senatore LEGNINI (*PD*) fa presente come, diversamente dalla responsabilità penale in caso di falsa attestazione, si tratti di riconoscere un potere di intervento successivo in capo all'amministrazione che si avvede di un errore proprio, e comunque per comprovate ragioni di interesse pubblico.

Il senatore Nicola ROSSI (*PD*), nel rilevare come attraverso l'esercizio dei poteri di autotutela la Pubblica amministrazione risulti di fatto deresponsabilizzata, osserva che l'eventuale reintroduzione di tale principio rischierebbe per minare la portata innovativa della norma proposta dall'emendamento 49.1000 (testo 2).

Il senatore PICHETTO FRATIN (*PdL*), condividendo l'esigenza che, ove l'Amministrazione incorra in un errore, possa sempre intervenire in via di autotutela, esprime tuttavia la preoccupazione che un eccessivo proliferare di procedure da parte degli Enti locali e delle autonomie territoriali sia suscettibile di configurare un vero e proprio danno collettivo, con riflessi anche per l'erario.

Il presidente relatore AZZOLLINI ricorda come in campo fiscale l'autotutela sia uno strumento posto a favore del cittadino: si tratta tuttavia di uno strumento poco utilizzato, poiché il cittadino il più delle volte è costretto a presentare ricorso all'autorità giudiziaria per vedersi riconosciuto un errore compiuto dall'Amministrazione. In questo quadro, occorre ribadire il principio dell'autotutela, ferma restando l'esigenza di disciplinare, se del caso, il concreto esercizio di tale facoltà riconosciuta in capo alla Pubblica amministrazione.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*) dichiara di ritirare le proposte 49.1000/11, 49.1000/15 e 49.1000/19, in vista di una maggiore riflessione per la presentazione di proposte emendative in Aula.

Si passa quindi all'espressione del parere del relatore del Governo.

Il presidente relatore AZZOLLINI esprime parere contrario su tutti i subemendamenti ad eccezione del subemendamento 49.1000/17, per le ragioni precedentemente esposte.

Si passa quindi alle operazioni di voto in merito alle proposte subemendative e all'emendamento 49.1000 (testo 2).

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) dichiara il voto favorevole in merito al subemendamento 49.1000/1, soffermandosi sull'esigenza di valorizzare la valutazione ambientale strategica unitamente alla valutazione di impatto ambientale; esprime altresì preoccupazione per i profili segnalati nel corso del dibattito in merito all'eccessiva limitazione dei controlli *ex post* da parte della Pubblica Amministrazione nei casi in cui si ammette la certificazione di inizio attività.

Posti separatamente ai voti, la Commissione respinge i subemendamenti da 49.1000/1 a 49.1000/16.

Posto successivamente ai voti, il subemendamento 49.1000/17 risulta approvato.

La Commissione respinge altresì il subemendamento 49.1000/18.

La senatrice POLI BORTONE (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*) preannuncia l'astensione sull'emendamento 49.1000 (testo 2).

La Commissione approva l'emendamento 49.1000 (testo 2).

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 48.0.1000 a firma del relatore.

Il senatore LEGNINI (*PD*) interviene preliminarmente sull'ordine dei lavori e, nel ribadire l'esigenza che il Governo provveda prontamente al ritiro della proposta emendativa 48.0.1000, in materia di semplificazione del processo civile e riduzione del contenzioso pendente, contesta al riguardo l'assenza di una opportuna interlocuzione con il Governo, volta a sostenere le ragioni del mancato ritiro. Si tratta a suo giudizio di un grave nocumento alla fisiologica dialettica parlamentare.

Il presidente relatore AZZOLLINI ricorda al senatore Legnini che il ministro Alfano, intervenuto nel corso della seduta antimeridiana di ieri, abbia già ampiamente illustrato le ragioni per cui il Governo non intende dar corso alla richiesta di ritiro: tale emendamento è stato presentato al fine di avviare una approfondita riflessione in questa sede, ferma restando l'esigenza di acquisire l'orientamento tecnico della Commissione Giustizia, la quale peraltro ha esaminato l'emendamento per le parti di competenza in sede di espressione del parere.

Il senatore LEGNINI (*PD*) chiede quindi se il Governo si dichiari disponibile ad accogliere i puntuali rilievi formulati dalla Commissione Giustizia in merito all'emendamento 48.0.1000.

Il sottosegretario GIORGETTI, in risposta al senatore Legnini, fa presente che pur prendendo atto dei rilievi espressi dalla Commissione Giustizia, l'esame presso la Commissione Bilancio sarà incentrato sul testo dell'emendamento 48.0.1000 così come presentato.

Il senatore MORANDO (*PD*), nel ribadire la sua posizione di netta contrarietà sul metodo e sui contenuti dell'emendamento 48.0.1000, ritiene politicamente inaccettabile che, in presenza di un parere corredato da puntuali osservazioni, approvato peraltro dalla maggioranza presso la Commissione Giustizia - cui è stato deferito nel presupposto di acquisire l'orientamento tecnico oltre che politico nei contenuti recati dall'emendamento in questione - il Governo non si faccia carico di recepire tali indicazioni ai fini di una riformulazione dell'emendamento medesimo. Chiede pertanto al presidente Azzollini la fissazione di un termine congruo per la presentazione di eventuali ulteriori modifiche, riservandosi di presentare una proposta a sua firma che tenga conto dei rilievi formulati in Commissione Giustizia. In tal caso si realizzerebbe a suo avviso un vero e proprio paradosso ove la maggioranza della Commissione Bilancio dovesse esprimere un orientamento contrario ad una proposta che recepisca i rilievi formulati dalla stessa maggioranza in Commissione Giustizia.

Il Presidente, apprezzate le circostanze, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 18,50, è ripresa alle ore 19,30.

Il sottosegretario CASERO preannuncia la presentazione di una riformulazione dell'emendamento 48.0.1000 con cui il Governo intende recepire buona parte delle osservazioni rese dalla Commissione Giustizia nel proprio parere.

Il senatore MORANDO (*PD*), atteso l'intendimento del Governo di recepire solo in parte, e non tutte le osservazioni formulate dalla Commissione giustizia, preannuncia la presentazione di una serie di subemendamenti alla proposta di riformulazione dell'emendamento 48.0.1000 preannunciata dal Rappresentante del Governo.

Dopo che la senatrice DELLA MONICA (*PD*) ha chiesto alcuni chiarimenti sul termine per la presentazione di eventuali subemendamenti, il senatore LEGNINI (*PD*) chiede chiarimenti al Rappresentante del Governo in merito all'eventuale presentazione di un emendamento di natura fiscale per gli abitanti dell'Abruzzo. Rileva, infatti, che un comunicato stampa del Governo

preannuncia la presentazione di un'apposita proposta con cui verrebbe portato da 5 a 10 anni il termine per il rimborso rateale delle tasse dovute dai cittadini abruzzesi.

Il sottosegretario CASERO ricorda che il Governo si era impegnato a non inserire nel futuro maxi-emendamento, che verrà presentato in occasione dell'esame del provvedimento d'urgenza da parte dell'Assemblea del Senato, nuove questioni rispetto a quelle già esaminate dalla Commissione Bilancio. Ritiene, tuttavia, che data l'importanza della tematica richiamata dal senatore Legnini, il Governo si potrà fare carico dei problemi dei cittadini abruzzesi nel maxi-emendamento di prossima presentazione.

Il senatore MORANDO (PD) prende atto con rammarico del comportamento del Governo che intende non presentare tale proposta emendativa nella sede propria quale è quella della Commissione Bilancio.

Il presidente AZZOLLINI informa la Commissione che il Governo ha presentato la proposta 48.0.1000 (Testo 2), pubblicata in allegato al resoconto.

Il senatore LEGNINI (PD) chiede alcuni chiarimenti in merito alla figura dell'ausiliario del giudice e alle modalità di pagamento delle relative indennità. A tale proposito segnala alcune criticità del testo presentato dal Governo, con particolare riguardo ai rischi legati all'eventuale pagamento dell'indennità dell'ausiliario del giudice da parte dei privati cittadini protagonisti della controversia.

Il sottosegretario CALIENDO illustra l'emendamento 48.0.1000 (Testo 2) fornendo le precisazioni richieste. Rileva che quanto contenuto nella proposta emendativa del Governo è già previsto in altri ordinamenti europei come quello austriaco, tedesco e polacco.

A seguito della richiesta del senatore MORANDO (PD), la Commissione conviene sulla proposta del presidente AZZOLLINI di fissare per le ore 8,30 di domani, venerdì 9 luglio, il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alla proposta 48.0.1000 (Testo 2).

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO N. 2228

G/2228/57/5

SAIA

Il Senato,

premessi che l'articolo 9 comma 29 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78, stabilisce che le società non quotate controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, adeguano le loro politiche assunzionali alle disposizioni previste nel medesimo articolo;

considerato che,

tale disposizione appare discordante con la recente impostazione normativa sulla materia adottata dal legislatore che prevede, al comma 2 bis dell'articolo 18 della legge 6 agosto 2008, n. 133, inserito dall'articolo 19 della Legge 102/2009, che "le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311"; nella ratio sottesa alla suddetta norma si riscontra la volontà del legislatore di evitare che le società a totale o prevalente partecipazione pubblica, non inserite nel conto economico consolidato della

Pubblica amministrazione, esposte alle dinamiche della concorrenza e del mercato siano soggette ai suddetti vincoli in quanto necessitano di adottare politiche del personale coerenti con le esigenze aziendali e, pertanto, di reclutare il personale necessario ad attendere alle attività d'impresa; se così non fosse, per tali società di tipo "market oriented" si determinerebbe una ingiusta limitazione competitiva, rendendo, tra l'altro, le stesse vulnerabili rispetto agli andamenti del mercato, alle politiche dei concorrenti e alle aspettative dei consumatori; secondo la migliore lettura, pertanto, devono ritenersi escluse dal novero delle Società di cui all'articolo 9 comma 29 le società non inserite nel conto consolidato delle Pubbliche Amministrazioni; interpretazioni diverse, infatti, renderebbero del tutto pleonastico il riferimento all'inserimento nel comparto della Pubblica Amministrazione ai fini Eurostat se esso riguardasse sole le Pubbliche Amministrazioni e non anche - e solo tra queste - le società inserite nel suddetto conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione; impegna il Governo

a garantire che la disposizione di cui all'articolo 9 comma 29 venga correttamente intesa come riferita alle sole società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione e, conseguentemente, la stessa norma non si appliche alle società fuori del comparto della Pubblica Amministrazione, che pertanto non sono soggette all'obbligo di adeguare le politiche di assunzione alle disposizioni previste per le pubbliche Amministrazioni".

8.2000 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Al fine di tenere conto della specificità del comparto sicurezza-difesa, e delle peculiari esigenze del comparto del soccorso pubblico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011 e 2012 destinato al finanziamento di misure perequative per il personale delle forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco interessato alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 21. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, sono individuate le misure e la ripartizione tra i Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali delle risorse del fondo di cui al primo periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ai relativi oneri si fa fronte mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell'articolo 38».

Consequentemente, all'articolo 14, dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al fine di agevolare i piani di rientro dei Comuni per i quali sia stato nominato un commissario straordinario, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di utilizzo del fondo. Al relativo onere si provvede sulle maggiori entrate derivanti dai commi 13 bis, 13 ter e 13 quater dell'articolo 38».

Consequentemente, all'articolo 29, comma 1, lettera b), le parole: «all'atto della notifica» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi 60 giorni dalla notifica».

Consequentemente, all'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «pari al cinquanta per cento dell'importo indebitamente compensato» sono sostituite dalle seguenti: «del 50 per cento dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato. La sanzione non può essere applicata fino al momento in cui sull'iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa e non può essere comunque superiore al cinquanta per cento di quanto indebitamente compensato; nelle ipotesi di cui al periodo precedente, i termini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, decorrono dal giorno successivo alla data della definizione della contestazione.»

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-ter è inserito il seguente:

"Art. 28-quater. – A partire dal 1° gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. A tal fine il creditore acquisisce la certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e la utilizza per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo. L'estinzione del debito a ruolo è condizionata alla verifica dell'esistenza e validità della certificazione. Qualora la Regione, l'Ente locale o l'Ente del Servizio sanitario nazionale non versi all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro 60 giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del creditore, alla riscossione coattiva nei confronti della Regione, dell'Ente locale o dell'Ente del Servizio sanitario nazionale secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze".

Consequentemente, al comma 2, le parole: "di cui al presente articolo" sono sostituite con le seguenti: "di cui al comma 1"».

«1-ter: All'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, le parole: "Per l'anno 2009 e 2010" sono sostituite con le seguenti: "A partire dall'anno 2009" e le parole: "le Regioni e gli Enti locali" sono sostituite con le seguenti: "le Regioni, gli Enti locali e gli Enti del Servizio sanitario nazionale"».

Consequentemente, all'articolo 38, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il comma 9;

b) dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

«13-bis. Nell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. La variazione delle riserve tecniche obbligatorie relative al ramo vita concorre a formare il reddito dell'esercizio in misura pari al 90 per cento".

13-ter. Le modifiche contenute nel comma 1 hanno effetto, nella misura del 50 per cento, anche sul versamento del secondo acconto dell'imposta sul reddito delle società dovuto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

13-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma precedente si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento».

39.1000 (testo 2 corretto)

IL RELATORE

All'articolo 39, apportare le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito di seguente: "1. Nei confronti delle persone fisiche di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2009, n. 3837, titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo, nonché nei confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d'affari non superiore a 200.000 euro, il termine di scadenza della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, ivi previsto, è prorogato al 20 dicembre 2010. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano, comunque, alle banche ed alle imprese di assicurazione.

b) dopo il comma 3, inserire i seguenti:

3-bis. La ripresa della riscossione dei tributi di cui al commi 1 e dei contributi e dei premi di cui al comma 3 avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in sessanta rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro lo stesso mese di gennaio 2011 con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate

3-ter. La ripresa della riscossione dei tributi non versati dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010, per effetto della sospensione disposta dall'articolo 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2009, n. 3780, e dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2009, n. 3837, avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in sessanta rate mensili di pari importo a decorrere dal mese gennaio 2011. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro lo stesso mese di gennaio 2011 con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate

3-quater. La ripresa della riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010 per effetto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2009, n. 3754 e dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837, avviene senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori mediante il pagamento in sessanta rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011

3-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, valutati in 617 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'art. 1, commi 1 e 2, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25, affluite alla contabilità speciale prevista dall'art. 13-bis, comma 8, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n- 102.

Conseguentemente

All'art. 55, dopo il comma 2 inserire i seguenti :

2-bis. Al fine di perseguire l'obiettivo di pubblico interesse della difesa della salute pubblica, al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) nell'Allegato I, alla voce "Tabacchi lavorati", le parole da "Sigari" a "Tabacco da masticare: 24,78%", sono sostituite dalle seguenti:

"a) sigari23,00%;

b) sigaretti..... 23,00%;

c) sigarette..... 58,50%;

d) tabacco da fumo:

1) tabacco trinciato a taglio fino

da usarsi per arrotolare le sigarette.....56,00%;

2) altri tabacchi da fumo.....56,00%;

e) tabacco da fiuto..... 24,78%;

f) tabacco da masticare..... 24,78%.";

b) nell'articolo 39-octies, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi:

"2-bis. Per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera c), numero 1, l'imposta di consumo dovuta sui prezzi inferiori alla classe di prezzo più richiesta è fissata nella misura del centonove per cento dell'imposta di consumo applicata su tale classe di prezzo.

2-ter. La classe di prezzo più richiesta di cui al comma 2-bis è determinata il primo giorno di ciascun trimestre secondo i dati di vendita rilevati nel trimestre precedente.";

c) il comma 4 dell'articolo 39-octies è sostituito dal seguente:

"4. L'importo di base di cui al comma 3, costituisce, nella misura del centoquindici per cento, l'accisa dovuta per le sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta di cui all'articolo 39-quinquies, comma 2." .

2-ter. Decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'immissione in consumo del tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette è ammessa esclusivamente in confezioni non inferiori a dieci grammi.

2-quater. Al fine di assicurare il conseguimento degli attuali livelli di entrate a titolo di imposte sui tabacchi lavorati con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono essere modificate le percentuali di cui:

a) all'elenco "tabacchi lavorati" dell'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) all'articolo 39-octies, commi 2-bis, 4 e 5, lettera a) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni.

2-quinquies. Al fine di garantire la maggiore tutela degli interessi pubblici erariali e di difesa della salute pubblica connessi alla gestione di esercizi di vendita di tabacchi, tenuto conto altresì della elevata professionalità richiesta per l'espletamento di tale attività, all'articolo 6 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"9-bis) non abbia conseguito, entro sei mesi dall'assegnazione, l'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di rivenditore di generi di monopolio all'esito di appositi corsi di formazione disciplinati sulla base di convenzione stipulata tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentativa."

Conseguentemente

All'articolo 55, al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole " nonché di 111 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2011 al 2014 e di 171 milioni di euro per l'anno 2015."

Conseguentemente

All'art. 2, comma 4-octies, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con legge 22 maggio 2010, n. 73, sono soppresse le parole: ", accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,".

48.0.1000/6

MERCATALI, MORANDO, LUSI, POLI BORTONE, SANNA

All'art. 48 bis, al comma 4:

- *dopo le parole: "Il Giudice" aggiungere le seguenti parole: ", con l'accordo delle parti,";*
- *dopo le parole "in cui" sopprimere le parole "fissa o";*
- *dopo le parole: "sei mesi," inserire le seguenti parole "se le parti intendono avvalersi dell'ausiliario, le invita a precisare immediatamente le conclusioni e, in questo caso,"*

48.0.1000/7

MERCATALI, MORANDO, LUSI, POLI BORTONE, SANNA

All'art. 48 bis, al comma 5, cancellare le parole: "Notai, anche collocati a riposo" e le parole "docenti o ricercatori universitari di materie giuridiche, anche collocati a riposo".

48.0.1000/8

MERCATALI, MORANDO, LUSI, POLI BORTONE, SANNA

All'art. 48 bis, al comma 6, le parole: "davanti al cancellieri" sono sostituite con le parole "davanti al Giudice".

48.0.1000/9

MERCATALI, MORANDO, LUSI, POLI BORTONE, SANNA

All'art. 48 bis, al comma 8, dopo le parole "il Giudice provvede ai sensi dell'art. 185, terzo comma, del codice di procedura civile" aggiungere le parole: "pronunciando sulle spese".

48.0.1000/10

MERCATALI, MORANDO, LUSI, POLI BORTONE, SANNA

All'art. 48 bis, la lettera b) del comma 13 è soppressa.

Conseguentemente, è soppresso il comma 14.

48.0.1000/11

MERCATALI, MORANDO, LUSI, POLI BORTONE, SANNA

All'art. 48 bis, alla lettera c) del comma 13, art. 281-decies: sopprimere i commi 3 e 4.

Conseguentemente, sopprimere le lettere d), e), f), g), h) ed i) del comma 13.

48.0.1000/12

MERCATALI, MORANDO, LUSI, POLI BORTONE, SANNA

All'art. 48 bis, il comma 17 è soppresso.

48.1000/13

MERCATALI, MORANDO, LUSI, POLI BORTONE, SANNA

All'art. 48 bis, al comma 19, sostituire le parole: "31 gennaio 2011" con le parole "31 dicembre 2011".

48.0.1000 (testo 2)

Il Governo

Dopo l'**articolo 48**, è aggiunto il seguente:

«Art. 48-bis.

(Interventi urgenti per il rilancio della competitività attraverso la riduzione del contenzioso civile pendente)

1. Al fine di conseguire un risparmio della spesa derivante dall'erogazione dell'indennizzo previsto dalla legge 24 marzo 2001, n. 89, stimato in euro 53.568.000 per gli anni 2011, 2012 e 2013, e di consentire un rilancio della competitività, anche attraverso la riallocazione nel sistema economico delle risorse immobilizzate dalla eccessiva durata del contenzioso civile, si applicano le seguenti disposizioni.

2. Il presidente di ciascun tribunale e di ciascuna corte d'appello entro il 31 gennaio di ogni anno redige un programma per la riduzione del contenzioso civile pendente e per l'attuazione nel settore civile del principio di ragionevole durata del processo previsto dall'articolo 111 della Costituzione. Il programma indica la durata media dei procedimenti civili contenziosi presso l'ufficio, fissa gli obiettivi di riduzione della durata raggiungibili nell'anno in corso, e determina le priorità di trattazione dei procedimenti, individuati per tipologie oggettive tenendo conto della durata, anche con riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti, della natura e del valore della causa. Con il programma viene dato atto del conseguimento degli obiettivi fissati per l'anno precedente o vengono specificate le motivazioni del loro eventuale mancato raggiungimento. Il capo dell'ufficio giudiziario vigila sul rispetto delle priorità ed il programma viene comunicato al locale consiglio dell'ordine degli avvocati e viene trasmesso al Consiglio Superiore della Magistratura per essere valutato ai fini della confelma dell'incarico direttivo ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160.

3. Fino al 31 dicembre 2015 nei procedimenti civili contenziosi di competenza del tribunale e della corte d'appello in cui le parti ne facciano concorde richiesta ed in quelli la cui trattazione viene dichiarata prioritaria con il programma previsto dal comma 2 si applicano le disposizioni dei commi da 4 a 12.

4. Il giudice, nelle cause in cui fissa o è già stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni, ovvero per la discussione orale, ad una data successiva ai sei mesi, può nominare, anche con decreto pronunciato fuori udienza e comunicato alle parti, un ausiliario per la sollecita definizione della controversia. Con lo stesso provvedimento il giudice fissa l'udienza per il giuramento dell'ausiliario.

5. Il capo dell'ufficio giudiziario forma un albo degli ausiliari presso lo stesso ufficio e vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti. Nell'albo possono essere iscritti esclusivamente i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: magistrati onorari, anche se cessati dal servizio da non più di cinque anni; avvocati con anzianità di iscrizione all'albo di almeno cinque anni; notai, anche collocati a riposo; magistrati ordinari, amministrativi e contabili collocati a riposo; avvocati dello Stato collocati a riposo; docenti o ricercatori universitari di materie giuridiche, anche collocati a riposo.

6. All'udienza fissata ai sensi del comma 4 l'ausiliario accetta l'incarico prestando giuramento di adempiere fedelmente il suo ufficio ed il giudice fissa l'udienza per la discussione della proposta prevista dal comma 7. L'ausiliario ha l'obbligo di astenersi e può essere ruscato dalle parti per i motivi indicati nell'articolo 51 del codice procedura civile. Della ruscazione conosce il capo dell'ufficio giudiziario.

7. Entro novanta giorni dal giuramento, l'ausiliario deposita in cancelleria una relazione contenente la sintetica esposizione dei fatti oggetto di causa ed una proposta di decisione, con la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto sulla base dei quali ritiene che la causa deve essere decisa. La relazione è comunicata alle parti costituite con ogni mezzo idoneo ed è notificata al contumace.

8. Entro trenta giorni dalla comunicazione della relazione le parti, personalmente o a mezzo del loro difensore, possono dichiarare di accettare la proposta di decisione con apposita memoria o con dichiarazione resa in udienza. Quando le parti dichiarano di accettare la proposta dell'ausiliario e la causa ha ad oggetto diritti disponibili, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 185, terzo comma, del codice di procedura civile e l'accordo deve comprendere la liquidazione delle spese, ivi

incluso l'onorario dell'ausiliario, determinato sulla base degli importi previsti dalla tabella di cui all'allegato A. Quando le parti dichiarano di accettare la proposta dell'ausiliario e la causa ha ad oggetto diritti non disponibili, se il giudice la ritiene condivisibile nel merito e conforme a legge, ne dispone con decreto l'omologa e provvede alla cancellazione della causa dal ruolo, pronunciando sulle spese. Il decreto costituisce titolo per l'esecuzione forzata, per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione.

9. Fuori dei casi previsti dal comma 8, il provvedimento che definisce il giudizio può essere motivato anche mediante rinvio alla relazione redatta dall'ausiliario.

10. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde al contenuto della proposta, il giudice può condannare la parte che non ha aderito alla proposta, anche se vittoriosa, al pagamento dell'indennità dovuta all'ausiliario. La misura dell'indennità spettante all'ausiliario viene determinata sulla base degli importi previsti dalla tabella di cui all'allegato A.

11. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde al contenuto della proposta, l'indennità dovuta all'ausiliario è posta a carico dello Stato ed è liquidata dal giudice sulla base degli importi previsti dalla tabella di cui all'allegato B. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati complessivamente in euro 9.380.000, si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 16.

12. L'indennità dell'ausiliario è liquidata dal giudice con il provvedimento che chiude il processo davanti a lui, ovvero, in ogni altro caso, con separato decreto. In tale ultimo caso si applica l'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni.

13. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 163, comma 3, numero 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e che la motivazione della sentenza può essere resa nelle forme di cui all'articolo 281-*decies*";

b) dopo il capo III-*ter* del libro II del titolo I è inserito il seguente:

"Capo III-*quater*

DELLA MOTIVAZIONE BREVE

Art. 281-*decies*. - (*Motivazione breve della decisione*). – Se non decide a norma degli articoli 275, 281-*quinquies* o 281-*sexies*, il giudice, entro trenta giorni dalla scadenza dei termini previsti dall'articolo 190, fissa con decreto, entro i successivi trenta giorni, l'udienza per la pronuncia della sentenza con motivazione breve, disponendo la comparizione personale delle parti. All'udienza prevista dal comma che precede il giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo ed elencando sommariamente a verbale i fatti rilevanti, le fonti di prova e i principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con riferimento a precedenti conformi. La sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.

Le parti che vogliono proporre impugnazione devono chiedere, con atto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia della sentenza, la motivazione estesa redatta ai sensi dell'articolo 132, primo comma, n. 4, che il giudice deposita nei successivi trenta giorni. Del deposito è data notizia alle parti costituite con bigliello di cancelleria.

Dal momento del deposito della motivazione estesa la sentenza può essere notificata ai fini della decorrenza dei termini di cui all'articolo 325 e decorre il termine di cui all'articolo 327, primo comma";

c) all'articolo 282, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

"Nel caso previsto dall'articolo 281-*decies*, la sentenza è provvisoriamente esecutiva a seguito del deposito della motivazione estesa ovvero, se questa non viene richiesta, decorso il termine previsto dal terzo comma del medesimo articolo";

d) all'articolo 283 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Se l'istanza prevista dal comma che precede è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000, stabilita in ragione del valore della causa. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio";

e) dopo l'articolo 324 è inserito il seguente:

"Art. 324-*bis*. - (*Non impugnabilità della sentenza*). – La sentenza resa ai sensi dell'articolo 281-*decies*, primo comma, non è soggetta ai mezzi di impugnazione indicati nell'articolo 324, quando nessuna delle parti ha chiesto la motivazione estesa";

f) all'articolo 350, primo comma, dopo le parole: "la trattazione dell'appello è collegiale", sono aggiunte le seguenti: ", ma il presidente del collegio può delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti";

g) all'articolo 352 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Quando non provvede ai sensi dei commi che precedono, il giudice può decidere la causa ai sensi dell'articolo 281-*sexies* ovvero dell'articolo 281-*decies*;

h) all'articolo 431 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Se l'istanza per la sospensione di cui al terzo ed al sesto comma è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000, stabilita in ragione del valore della causa. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio".

14. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. il contributo è aumentato della metà nei giudizi di impugnazione ed è dovuto nella misura fissa di euro 500 nei giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione";

b) all'articolo 14, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 281-*decies*, terzo comma, del codice di procedura civile la parte che per prima deposita l'atto di richiesta della motivazione estesa della sentenza è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato dovuto per il successivo grado di giudizio".

Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma è versato all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della giustizia, per assicurare il pagamento dell'indennità dell'ausiliario nel caso di cui al comma 11.

15. I capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico delle finanze pubbliche, con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e con i consigli degli ordini degli avvocati per consentire, su richiesta dell'interessato, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari di una parte del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato, per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno. I soggetti previsti dal presente comma assistono e coadiuvano i magistrati nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Al termine del periodo di formazione i magistrati designati dal qpo dell'ufficio giudiziario redigono una relazione in merito all'attività svolta ed alla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa agli enti di cui al primo periodo.

16. Nei procedimenti civili contenziosi aventi ad oggetto diritti disponibili che, alla data di entrata in vigore della presente legge, pendono dinanzi al tribunale, il giudice, su istanza anche di una sola parte, procede al tentativo di conciliazione previsto dall'articolo 185 del codice di procedura civile. Nei procedimenti civili contenziosi aventi ad oggetto diritti disponibili che, alla data di entrata in vigore della presente legge, pendono dinanzi alla corte d'appello, il giudice, su istanza di parte, anche con decreto pronunziato fuori udienza, rinvia il processo per un periodo di sei mesi per l'espletamento del procedimento di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, assegnando contestualmente alla parte richiedente il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione, e le spese del medesimo procedimento sono integralmente anticipate dalla parte istante. Le istanze previste dal presente comma devono essere proposte, a pena di decadenza, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

17. Il programma di cui al comma 2 viene redatto per la prima volta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, e deve contenere l'indicazione degli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti civili contenziosi concretamente raggiungibili entro il 31 gennaio 2012. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 13 e di cui al comma 14, lettera *b)*, si applicano anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione. Le disposizioni di cui al comma 14, lettera *a)*, si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione. Nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione nei quali una o più parti sono state dichiarate contumaci, l'articolo 281-*decies* del codice di procedura civile, come introdotto dal comma 13, lettera *b)*, del presente articolo, si applica se, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, una delle parti costituite notifica al contumace l'avviso che la motivazione della sentenza può essere resa nelle forme di cui all'articolo 281-*decies* del codice di procedura civile».

Allegato A

TABELLA DEGLI ONORARI SPETTANTI

AGLI AUSILIARI PREVISTI DALL'ARTICOLO 48-BIS, COMMA 17

Valore della controversia Importo dell'indennità fino a euro 1.000 euro 50 da euro 1.001 a euro 5.000 euro 100 da euro 5.001 a euro 10.000 euro 200 da euro 10.001 a euro 25.000 euro 300 da euro 25.001 a euro 50.000 euro 500 da euro 50.001 a euro 250.000 euro 1.000 da euro 250.001 a euro 500.000 euro 1.500 da euro 500.001 a euro 2.500.000 euro 2.000 da euro 2.500.001 a euro 5.000.000 euro 3.000 valore superiore a euro 5.000.000 euro 5.000 valore indeterminabile

bassa da un minimo di euro 250 a un massimo di euro 500 valore indeterminabile alta da un minimo di euro 500

a un massimo di euro 1.000 Allegato B

TABELLA DEGLI ONORARI SPETTANTI AGLI AUSILIARI PREVISTI DALL'ARTICOLO 48-BIS, AI SENSI DEL COMMA 18 DEL MEDESIMO ARTICOLO

Qualunque sia il valore della causa Da un minimo di euro 40 ad un massimo di euro 210

49.1000 (testo 2)

IL RELATORE

All'articolo 49, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alla lettera a), dopo la parola: «Comuni» sono inserite le seguenti: «, o altre autorità competenti»;

b) al comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera:

«b-bis) al comma 4 sono premesse le parole: "Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis dell'articolo 14-ter" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per assicurare il rispetto dei tempi, l'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia ambientale può far eseguire anche da altri organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari. In tal caso gli oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo carico del soggetto committente il progetto, secondo le tabelle approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze"»;

c) al comma 2, alla lettera e) dopo le parole: «pubblica incolumità» sono aggiunte le seguenti: «alla tutela paesaggistico-territoriale» e dopo le parole: «in materia di VIA, VAS e AIA» le parole: «paesaggistico-territoriale» sono soppresse;

d) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 è sostituito dal seguente:

"Art. 19. - (Segnalazione certificata di inizio attività). – 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o di atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti imposti dalla normativa comunitaria, è sostituito da una segnalazione dell'interessato. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, nonché dalle attestazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato

dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, può sempre adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno grave e irreparabile per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

5. La presente disposizione non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20.

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni".

2. Il comma 1 attiene alla tutela della concorrenza ai sensi dell'articolo 117 comma 2, lettera e), della Costituzione, e costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lettera m) del medesimo comma. Le espressioni "segnalazione certificata di inizio di attività" e "Scia" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio di attività" e "Dia", ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al comma 1 sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio di attività recata da ogni normativa statale e regionale.

3. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese, anche sulla base delle attività di misurazione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 25 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa e dello sviluppo economico, sentite le associazioni imprenditoriali, volti a semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole e media imprese, in base ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni:

a) proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti;

b) eliminazione di autorizzazioni, licenze, permessi, ovvero di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonché degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione alla dimensione dell'impresa ovvero alle attività esercitate;

c) estensione dell'utilizzo dell'autocertificazione, delle attestazioni dei tecnici abilitati nonché delle dichiarazioni di conformità da parte dell'agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale, e successive modificazioni;

e) soppressione delle autorizzazioni e dei controlli per le imprese in possesso di certificazione ISO o equivalente, per le attività oggetto di tale certificazione;

f) coordinamento delle attività di controllo al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalità degli stessi in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti.

4. I regolamenti di cui al comma 3 sono emanati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti. Tali interventi confluiscono nel processo di riassetto di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

GIOVEDÌ 8 LUGLIO 2010
375ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 21,30.

IN SEDE REFERENTE

(2228) Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella odierna seduta pomeridiana.

Il presidente relatore AZZOLLINI (*PdL*) avverte che si passerà all'esame dell'emendamento a propria firma 9.2000 (testo 2) (pubblicato in allegato al resoconto della seduta pomeridiana di ieri) e dei relativi subemendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana del 5 luglio scorso).

Il senatore MORANDO (*PD*) - pur riconoscendo la maggiore precisione e puntualità dell'articolo 9, comma 1, per come risultante dalle modifiche apportate dall'emendamento del Relatore - rileva tuttavia che la nuova versione attenua la portata della norma in termini di potenziali risparmi di spesa.

L'errore compiuto dal Governo è stato fatto a monte, quando si è scelto di utilizzare - quale limite massimo di riferimento dell'evoluzione della spesa per il successivo triennio - il trattamento economico complessivo percepito nel 2010 dal singolo dipendente o dirigente della pubblica amministrazione, anziché - come suggerito dagli emendamenti del Gruppo del Partito democratico - la massa stipendiale complessiva del pubblico impiego, il che avrebbe fornito margini di flessibilità maggiori.

Il presidente relatore AZZOLLINI (*PdL*) rileva come la lettera b) dell'emendamento 9.2000 (testo 2) vada nel senso suggerito dalle proposte del Gruppo del Partito democratico, in quanto assume come parametro di riferimento per l'evoluzione di spesa del triennio 2011-2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle pubbliche amministrazioni.

Il senatore SAIA (*PdL*) ritira il subemendamento 9.2000/7, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno.

Si danno quindi per illustrati tutti gli altri subemendamenti riferiti all'emendamento 9.2000 (testo 2).

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*), in qualità di relatore, formula parere contrario su tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 9.2000 (testo 2).

Il sottosegretario CASERO esprime pareri conformi a quelli del relatore.

Quindi, con distinte votazioni, la Commissione respinge i subemendamenti da 9.2000/1 a 9.2000/6. Successivamente, viene posto in votazione ed approvato l'emendamento del relatore 9.2000 (testo 2).

Il presidente relatore AZZOLLINI (*PdL*) dichiara di ritirare l'emendamento 30.1000 da lui presentato in qualità di relatore.

Conseguentemente, decadono tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 30.1000 testé ritirato.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento del relatore 14.3000 e dei relativi subemendamenti (pubblicati in allegato al resoconto dell'odierna seduta antimeridiana).

Il senatore MILANA (*PD*) illustra il subemendamento 14.3000/1 (pubblicato in allegato alla seduta antimeridiana di ieri), con il quale si vuole prevedere che l'addizionale commissariale sui diritti di imbarco dei passeggeri, sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della città di Roma, debba essere deliberata su proposta del Consiglio comunale, anziché, come previsto nell'emendamento del relatore, previa delibera della Giunta comunale.

Passa poi ad illustrare il subemendamento 14.3000/2, finalizzato a stabilire che l'incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF sia deliberato dal Consiglio comunale di Roma, anziché dalla Giunta.

Per quanto riguarda, poi, il subemendamento 14.3000/4, esso tende a correggere alcune formulazioni eccessivamente generiche contenute nell'emendamento del relatore, prevedendo che i contributi straordinari derivanti dalle valorizzazioni immobiliari generate dallo strumento urbanistico generale siano vincolati alla realizzazione di opere pubbliche, espungendo il riferimento alquanto vago alle opere di interesse generale.

Il presidente relatore AZZOLLINI (*PdL*), in merito ai subemendamenti 14.3000/1 e 14.3000/2 evidenzia che le ragioni della formulazione del proprio emendamento risiedono nel fatto che, sulla base dell'ordinamento vigente, una serie di tasse e tariffe rientrano nella competenza della Giunta e non del Consiglio comunale: infatti, le proposte di rimodulazione adottate dalla Giunta vengono poi inserite nel progetto di bilancio che il Consiglio comunale è chiamato ad esaminare.

Il senatore DE ANGELIS (*PdL*) concorda con la ricostruzione del presidente Azzollini, precisando che, ovviamente, il Consiglio comunale può emendare le proposte di rimodulazione formulate dalla Giunta.

La senatrice POLI BORTONE (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*) sottolinea come, sulla base dell'ordinamento degli enti locali, l'entità delle tariffe comunali sia approvata dalla Giunta ed inserita come allegato al progetto di bilancio.

Il presidente relatore AZZOLLINI (*PdL*) ricorda che, in ogni caso, lo statuto comunale può derogare alle norme di legge, sulla base del criterio di specialità, per cui, in sede di adozione e revisione degli statuti comunali, si potranno ampliare le prerogative dei Consigli.

Il senatore LEGNINI (*PD*) ricorda che, in ogni caso, gli statuti degli enti locali devono adeguarsi ai principi generali contenuti nelle leggi quadro che regolano il funzionamento degli enti locali.

Il senatore MORANDO (*PD*) illustra il subemendamento 14.3000/3 esprimendo preliminarmente un apprezzamento per la proposta del relatore di consentire al comune di Roma di concordare annualmente, con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità di partecipazione al conseguimento degli obiettivi di stabilizzazione della finanza pubblica e di adeguamento ai parametri previsti dal Patto di stabilità interno.

Con il subemendamento 14.3000/3, si vuole adottare tale soluzione anche per i comuni di Milano e di Napoli, i quali, insieme a Roma, costituiscono le tre grandi aree metropolitane del nostro Paese.

Peraltro, l'area metropolitana di Milano è impegnata nella preparazione dell'Expo 2015, mentre l'area metropolitana di Napoli presenta notevoli specificità, per quanto riguarda le problematiche connesse all'urbanizzazione, nonché la densità demografica, che è la più alta d'Europa. Ricorda, incidentalmente, come la realizzazione dell'alta velocità ferroviaria tra Roma e Napoli stia contribuendo a fare di queste due realtà un unico grande aggregato urbano; altresì, una volta che la metropolitana di Napoli sarà operativa a regime e funzionante in tutte le stazioni, la linea chilometrica della metropolitana partenopea sarà superiore a quella della metropolitana di Parigi, fornendo interessanti soluzioni per risolvere i problemi del traffico e della mobilità.

In conclusione, ribadendo l'apprezzamento per la soluzione individuata dal relatore per il comune di Roma, ritiene necessario applicare - ai fini del rispetto del Patto di stabilità interno - una soluzione analoga anche per Milano e Napoli, in considerazione delle specificità sopra illustrate. Formula poi un apprezzamento per il subemendamento 14.3000/9 dei senatori Garavaglia e Vaccari, invitandoli tuttavia a riformularlo, in quanto il mero riferimento alle città metropolitane appare generico, considerato che tale categoria annovera realtà molto diverse tra loro, alle quali non si può pertanto applicare la medesima disciplina.

La senatrice CARLONI (*PD*) aggiunge la propria firma al subemendamento 14.3000/3.

Il senatore VACCARI (*LNP*) illustra il subemendamento 14.3000/5, diretto a prevedere che i proventi ottenuti con le varianti allo strumento urbanistico generale siano vincolati alla realizzazione di opere pubbliche. Illustra poi i subemendamenti 14.3000/6 e 14.3000/8 entrambi finalizzati a specificare le finalità di utilizzo dei proventi suddetti.

Il senatore MILANA (*PD*) illustra il subemendamento 14.3000/7, anch'esso volto a precisare la destinazione dei proventi risultanti da varianti allo strumento urbanistico generale, individuando tra le modalità di utilizzo di tali risorse anche le progettazioni e operazioni di opere pubbliche, nonché le attività urbanistiche.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) illustra il subemendamento 14.3000/9, dichiarando di concordare con le osservazioni formulate dal senatore Morando, ma precisando altresì che il riferimento generico alle città metropolitane è stato scelto per ragioni di compatibilità e congruità con la normativa vigente.

Nel ribadire che il perseguimento degli obiettivi di stabilizzazione delle finanze pubbliche ed il rispetto del Patto di stabilità interno postulano elementi di flessibilità e di differenziazione, in quanto non è pensabile applicare un'identica disciplina alla grande metropoli così come al piccolo comune, rileva poi che l'attuazione del federalismo fiscale, con particolare riguardo all'adozione dei cosiddetti "costi *standard*", favorirà la flessibilità e la differenziazione nel perseguimento degli obiettivi suddetti.

Avendo scelto di adottare delle deroghe per il comune di Roma, sarà inevitabile applicare soluzioni analoghe per le città metropolitane, al cui interno si potranno poi operare delle differenziazioni che tengano conto delle peculiarità delle diverse realtà.

Il senatore LEGNINI (*PD*) illustra il subemendamento 14.3000/10 finalizzato a prevedere che una quota dei risparmi derivanti dalla revoca dei mutui non spesi, con contributo a carico dello Stato, anziché essere allocati presso il fondo infrastrutture, vengano utilizzati per la realizzazione di opere infrastrutturali nei comuni; viene comunque assicurata priorità al finanziamento del M.O.S.E. di Venezia, nel limite massimo di 400 milioni di euro.

Si passa all'espressione dei pareri.

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*), in qualità di relatore, esprime parere contrario su tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 14.3000.

Ritiene meritevoli di riflessione le osservazioni formulate dal senatore Morando sulle aree metropolitane, rilevando che la soluzione individuata per Roma potrà in futuro essere applicata anche a Milano e a Napoli: invita, pertanto, i presentatori a ritirare i subemendamenti 14.3000/3 e 14.3000/9, per permetterne la trasformazione in ordini del giorno di cui chiederà al Governo l'accoglimento.

Per quanto riguarda il subemendamento 14.3000/10, a firma del senatore Legnini, la formulazione del parere contrario è motivata dalla necessità di evitare il rischio che vengano decurtati, anche in minima parte, i fondi per il MO.S.E.

Il senatore DE ANGELIS (*PdL*), nel preannunciare l'intenzione di aggiungere la propria firma agli ordini del giorno eventualmente derivanti dal ritiro dei subemendamenti 14.3000/3 e 14.3000/9, formula alcune considerazioni sull'area metropolitana di Roma, sottolineando come questa debba trovare una propria conformazione che non è pensabile possa coincidere con l'attuale provincia di Roma.

Il sottosegretario CASERO esprime pareri conformi a quelli del relatore.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 14.3000 e dei relativi subemendamenti.

Il senatore VACCARI (*LNP*) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo sui subemendamenti 14.3000/1 e 14.3000/2, in quanto la modulazione delle tasse e delle tariffe comunali rientra nelle prerogative della Giunta e non del Consiglio.

I subemendamenti 14.3000/1 e 14.3000/2, posti distintamente in votazione, vengono respinti.

Il senatore MORANDO (*PD*) insiste per la votazione del subemendamento 14.3000/3, invitando la maggioranza ad assumersi le proprie responsabilità, dal momento che una diversa gestione del Patto di stabilità interno per le tre grandi aree metropolitane di Roma, Milano e Napoli risulta giustificata dalla specificità di tali realtà.

Il senatore GRILLO (*PdL*) interviene in dichiarazione di voto e, pur precisando che si adegnerà alle indicazioni del proprio Gruppo, considera meritevole di riflessione il subemendamento 14.3000/3, al pari del subemendamento 14.3000/9, in quanto perfettamente coerente e razionale con le problematiche del Patto di stabilità interno e, oltretutto, privo di qualsivoglia effetto negativo sui saldi di bilancio.

Reputa, tuttavia, opportuno precisare che, per quanto riguarda l'Expo 2015 di Milano, nonostante l'esistenza di criticità nella *governance* della società di gestione, la situazione risulta positiva in merito alla realizzazione delle infrastrutture e delle opere connesse all'Expo: infatti, come emerso in una recente audizione del sindaco di Milano e del presidente della regione Lombardia, tenutasi presso l'Ufficio di Presidenza dell'8^a Commissione, il crono-programma delle infrastrutture connesse all'Expo sta rispettando la tempistica originariamente prefissata.

In merito, invece, all'area metropolitana di Napoli, ricorda come si stiano realizzando interventi positivi e di notevole interesse, quali la metropolitana e l'aeroporto, anche attraverso il coinvolgimento di investitori privati, grazie alla tecnica della finanza di progetto.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) annuncia il voto di astensione del proprio Gruppo sul subemendamento 14.3000/3.

Il sottosegretario CASERO reputa inopportuno equiparare la realtà di Roma con quella di Milano, in quanto l'area metropolitana di Milano, oltre al capoluogo, si compone di circa ottanta comuni, per cui sarebbe inutile individuare modalità di gestione del Patto di stabilità interno attraverso un accordo tra il Governo e il comune di Milano, dal momento che tale accordo escluderebbe tutti gli altri comuni. Altresì, va ricordato che le spese connesse alla realizzazione dell'Expo 2015 sono già escluse dai parametri del Patto di stabilità interno.

Viene quindi posto in votazione e respinto il subemendamento 14.3000/3.

Il senatore MILANA (*PD*), nel dichiarare il proprio voto favorevole sul subemendamento 14.3000/4, ribadisce la necessità di vincolare i proventi delle varianti urbanistiche alla realizzazione di opere pubbliche, ritenendo eccessivamente generico il riferimento alle opere di interesse generale.

Il subemendamento 14.3000/4, posto ai voti, viene respinto.

Con separate votazioni, sono poi respinti i subemendamenti da 14.3000/5 a 14.3000/8.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) ritira il subemendamento 14.3000/9, per trasformarlo in un ordine del giorno a cui preannuncia di aggiungere la propria firma il senatore De Angelis.

Con separate votazioni, la Commissione respinge quindi i subemendamenti 14.3000/10 e 14.3000/11, mentre approva l'emendamento 14.3000 del relatore.

La Commissione conviene, su proposta del presidente-relatore AZZOLLINI (*PdL*) di procedere all'esame dell'emendamento 41.1000 (testo 2) e dei relativi subemendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta antimeridiana di oggi).

Interviene nel dibattito il senatore MORANDO (*PD*), il quale giudica in termini estremamente negativi la decisione assunta dal Governo di mantenere all'interno del decreto-legge la norma contenuta nell'articolo 41 concernente il regime di attrazione degli investimenti esteri. Rileva in particolare come il tenore di tale disposizione sia in stridente contrasto con le tesi sostenute in passato dal Ministro Tremonti, secondo il quale un'accentuata concorrenza tra i regimi fiscali dei Paesi dell'Unione europea avrebbe comportato seri rischi per il mercato italiano. Pur non condividendo l'analisi svolta in precedenza dal Ministro, rimarca come si sia in presenza di una radicale inversione di rotta, che finirà per introdurre elementi di grave instabilità all'interno del sistema delle imprese italiane. L'articolo 41, nonostante la modifica che l'emendamento 41.1000 del Relatore intende apportare, comporterà il serio rischio di elusione delle imprese italiane che potranno trasferire la residenza fuori per aprire una filiale o una stabile organizzazione in Italia optando per l'applicazione di regimi fiscali maggiormente favorevoli. In tal modo, tali soggetti potranno fruire di un indebito vantaggio competitivo nei confronti delle altre aziende italiane, con la sottoposizione dei redditi da essi prodotti ad aliquote di prelievo particolarmente esigue, soprattutto se confrontate con il carico tributario previsto dall'ordinamento italiano.

In termini generali, ritiene assolutamente praticabile una politica di maggiore competizione fiscale, ma questa deve essere attuata con strumenti diversi dal sistema prescelto dal Governo, in grado di garantire che la concorrenza sia sempre effettiva. Giudica quindi fondamentale che le norme contenute nell'articolo 41 siano espunte dal decreto-legge, anche attraverso il suo stralcio, affinché formino oggetto di una discussione specifica in un distinto provvedimento.

Anche la senatrice GHEDINI (*PD*) formula giudizi critici in merito all'articolo 41, sottolineando come esso comporti una palese violazione di disposizioni comunitarie recentemente approvate dallo stesso Parlamento e introdotte nell'ordinamento interno. Esse, in particolare, si riferiscono alla libera circolazione dei lavoratori nel territorio dell'Unione europea e sanciscono il principio per cui il regime tributario e contributivo applicabile è quello del Paese di effettiva prestazione dell'attività lavorativa non quello dello Stato di provenienza. Rimarca pertanto che con l'introduzione dell'articolo 41 la Commissione si appresta ad approvare una disposizione in contrasto con quanto recentemente deliberato dallo stesso Parlamento.

A giudizio del senatore DE ANGELIS (*PdL*), nel porre l'accento sui profili critici del regime di attrazione degli investimenti esteri, non si deve tuttavia trascurare anche la circostanza che, nel predisporre la manovra finanziaria, non sono state individuate misure di sostegno al sistema delle piccole imprese.

In secondo luogo, l'articolo 41, oltre a determinare un consistente vantaggio per le imprese straniere, implica una serie di possibili deroghe alla normativa prevista dall'ordinamento italiano a tutela della posizione previdenziale dei lavoratori. Un ulteriore profilo di rischio si deve rinvenire anche nella possibilità di comportamenti opportunistici o addirittura elusivi da parte di imprese che già operano nel territorio italiano. Alla luce delle criticità esposte, anche l'oratore concorda con la necessità di una discussione separata della materia o quanto meno di una radicale modifica di quanto attualmente previsto dall'articolo 41.

Il sottosegretario CASERO, nel replicare ai rilievi critici formulati nei precedenti interventi, puntualizza che, con l'approvazione dell'emendamento 41.1000, si introdurrebbe un'ulteriore garanzia circa la corretta applicazione del regime di attrazione. In particolare, la facoltà di optare per uno dei sistemi fiscali vigenti nell'Unione europea è subordinata al ricorrere di precise condizioni, come l'effettivo esercizio di un'attività economica in Italia, successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge, e il previo interpello dell'Agenzia delle entrate, per verificare il rispetto di tutte le normative interne e internazionali previste. Rimarca come tale procedura scongiuri il rischio di un temuto automatismo nell'esercizio delle facoltà attribuite dall'articolo 41 alle imprese straniere.

Non va inoltre trascurato che le disposizioni in questione sono in grado di produrre gettito aggiuntivo per l'erario e possono portare altresì maggiori capitali all'interno del sistema economico. Rammenta infine come alla Camera dei deputati lo stesso Gruppo del Partito democratico abbia fattivamente contribuito a esaminare la materia recata dall'articolo 41, al fine di individuare in particolare strumenti di incentivazione degli investimenti esteri, anche di carattere fiscale.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) non revoca in discussione la portata teorica del principio sotteso all'articolo 41, il quale interviene nella delicata materia dell'elaborazione di politiche di incentivo agli investimenti da parte di imprese estere, attraverso un meccanismo che si risolve, in sostanza, nella potenziale applicazione di aliquote di prelievo più convenienti rispetto al sistema impositivo italiano. In tale ambito va comunque ricordata anche l'esperienza delle zone franche, quale strumento volto a incentivare le politiche di investimento delle aziende italiane attraverso meccanismi di esenzione o di deduzione: tuttavia non si può ignorare come tale sistema abbia finora fornito risultati abbastanza modesti, in termini di aumento della crescita e della produttività.

In generale concorda con quanti sottolineano l'opportunità di contribuire a una maggiore liberalizzazione dei mercati europei, ma evidenzia al contempo come l'articolo 41 ne abbia destato fondati timori sulla portata dei suoi effetti applicativi. Infatti il regime in esso previsto non consente di verificare *ex ante* il compimento di possibili atti di natura elusiva, sia in ambito tributario che contributivo, attenuando pertanto i livelli di tutela, anche sociale, dei lavoratori in servizio presso le imprese straniere interessate. Sarebbe pertanto fondamentale a prestare anche un'effettiva garanzia ai lavoratori italiani assunti da tali aziende e operare al contempo per l'individuazione di strumenti capaci di assicurare una maggiore parità di trattamento fra le imprese italiane e quelle straniere.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*), nel prendere atto delle puntualizzazioni svolte dal sottosegretario Casero, rileva in primo luogo come sia difficile dimostrare che l'articolo 41 del decreto-legge non comporti seri rischi di condotte elusive da parte delle imprese che ne beneficerebbero. Tuttavia, anche dando per acclarato tale assunto, resta ancora aperta la questione del diversificato trattamento previdenziale a danno dei dipendenti e dei collaboratori delle aziende straniere che si potranno avvalere della facoltà di scelta loro conferita. Risulta pertanto necessaria un'ulteriore e approfondita valutazione da parte del Governo, al fine di fugare i timori sin qui emersi.

Il senatore VACCARI (*LNP*) osserva come l'analisi dei meccanismi incentivanti previsti dall'articolo 41 debba tener conto della cronica incapacità dell'Italia ad attrarre gli investitori stranieri. Occorre anche domandarsi se il sistema delle imprese e la stessa amministrazione finanziaria siano preparati alle considerevoli ricadute che comporterà senz'altro l'introduzione del regime recato dall'articolo 41. Un possibile rimedio ai rischi paventati nei precedenti interventi potrebbe consistere nel rendere temporanea la facoltà di optare per un regime fiscale più conveniente, come prevedono in particolare i subemendamenti da lui presentati.

Il senatore LEGNINI (*PD*) reputa innegabili le criticità insite nell'articolo 41 ed evidenziate nel corso del dibattito; inoltre la potenziale applicazione di ben 26 regimi fiscali alternativi comporterà non soltanto il rischio di condotte volte a eludere l'adempimento degli obblighi tributari previsti dal diritto italiano, ma anche l'effetto di alterare il gioco della concorrenza e il corretto funzionamento del mercato. Non si può peraltro trascurare neanche il pericolo che si producano ulteriori oneri a carico dell'amministrazione finanziaria, che dovrà prendere in esame sistemi fiscali molto diversificati tra loro. In conclusione ribadisce come il Governo stia affrontando un tema di indubbia rilevanza optando tuttavia per l'adozione di uno strumento erroneo e pericoloso.

Il senatore GIARETTA (PD), nel porre l'accento sul fatto che ciascuna impresa straniera può optare per uno qualunque dei regimi fiscali previsti negli ordinamenti degli Stati europei, evidenzia come tale sistema si ponga in palese contrasto con la stessa normativa europea in materia di concorrenza e di parità tra le imprese. Inoltre, risulta violato anche il principio di eguaglianza a danno dei lavoratori italiani che potrebbero essere assunti dalle aziende straniere: in particolare essi si potrebbero venire a trovare in una condizione sfavorevole per quanto riguarda l'applicazione di altri sistemi contributivi; a fronte di ciò, peraltro, essi, in quanto soggetti passivi di imposta secondo l'ordinamento italiano, dovrebbe comunque continuare ad adempiere gli obblighi tributari ai fini dell'IRPEF, con la paradossale conseguenza di avere il regime di prelievo previsto in Italia sui redditi di lavoro dipendente senza corrispondenti garanzie per quanto riguarda le prestazioni previdenziali.

Il sistema delineato dall'articolo 41 minaccia inoltre di alterare anche la libertà di concorrenza a danno delle imprese italiane e sconta peraltro anche la mancata consapevolezza che tra i principali ostacoli all'attrazione di investimenti stranieri in Italia non si può certo annoverare soltanto il carico tributario previsto per i redditi di impresa. Di conseguenza una politica intelligente di incentivazione delle aziende straniere non può certo basarsi soltanto sulla leva fiscale. Infine, occorre anche considerare che quasi certamente l'Unione europea avvierà una procedura di infrazione, contestando all'Italia la non conformità dell'articolo 41 con i principi in materia di concorrenza.

Il presidente AZZOLLINI (PdL), in qualità di relatore, prende atto del dibattito svolto e ritiene comunque doveroso precisare che il suo emendamento 41.1000 intende migliorare il sistema delineato dall'articolo 41 del decreto-legge, con una norma di garanzia che, se non annulla del tutto, quanto meno attenua in misura significativa i prospettati rischi di condotte elusive. Pertanto, pur comprendendo le richieste di maggiore approfondimento della disposizione, riterrebbe di gran lunga preferibile procedere, già nel corso della corrente seduta, alla votazione della proposta 41.1000 e dei relativi subemendamenti, in luogo di un suo eventuale accantonamento, pur nella consapevolezza che risultano attualmente accantonate anche altre proposte riferite all'articolo 41 del decreto-legge.

Inoltre, anche l'accusa secondo cui l'articolo citato comporterebbe uno stravolgimento del sistema fiscale italiano non tiene conto del fatto che nell'ordinamento interno è già in vigore la procedura di *ruling* internazionale, prevista dall'articolo 8 del decreto-legge n. 269 del 2003. Dopo averne richiamato il contenuto, sottolinea che l'accordo che l'impresa interessata deve stipulare con l'Agenzia delle entrate previene il rischio che ai dipendenti italiani della filiale straniera possa applicarsi una normativa contributiva sfavorevole.

Non disconosce tuttavia la fondatezza dei timori circa il possibile assoggettamento all'IRPEF dei redditi di lavoro dipendente percepiti da prestatori italiani, a fronte invece del fatto che l'azienda straniera potrebbe beneficiare di un prelievo più favorevole sul reddito da essa realizzato.

Il senatore MORANDO (PD) interviene brevemente per osservare che, se si intende procedere alla votazione dell'emendamento 41.1000 e dei relativi subemendamenti, occorre riprendere l'esame delle altre proposte riferite all'articolo 41, accantonate in precedenza, alcune delle quali sono peraltro di natura soppressiva.

Il senatore DE ANGELIS (PdL), alla luce dei denunciati rischi di comportamenti elusivi e di alterazione della concorrenza, ribadisce l'opportunità di compiere un'ulteriore e attenta riflessione sull'articolo 41, al fine di individuare idonee modalità per migliorare e correggere i profili problematici emersi nella discussione.

Il presidente relatore AZZOLLINI (PdL), prendendo atto dell'orientamento della Commissione, dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento 41.1000 e dei relativi subemendamenti.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 23,25.